Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 235

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 30 agosto 1977 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.	Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Piemonte

Regione Liguria

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 235 DEL 30 AGOSTO 1977:

Supplemento n. 1

Supplemento n. 2

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 235 DEL 30 AGOSTO 1977:

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 maggio 1977, n. **619**.

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto sulle notificazioni degli atti, sulle commissioni rogatorie e sulla collaborazione giudiziaria e gli studi giuridici in materia civile, commerciale e di stato delle persone, firmata a Roma il 2 aprile 1974.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto sulle notificazioni degli atti, sulle commissioni rogatorie e sulla collaborazione giudiziaria e gli studi giuridici in materia civile, commerciale e di stato delle persone, firmata a Roma il 2 aprile 1974.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione in cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 25 della convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 maggio 1977

LEONE

ANDREOTTI — FORLANI — BONIFACIO — COSSIGA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

CONVENZIONE
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO SULLE NOTIFICAZIONI DEGLI ATTI, SULLE COMMISSIONI ROGATORIE E SULLA COLLABORAZIONE GIUDIZIARIA E GLI STUDI GIURIDICI IN MATERIA CIVILE, COMMERCIALE E DI STATO DELLE PERSONE

La Repubblica Italiana e la Repubblica Araba d'Egitto:

— a testimonianza del sentimento di costante e profonda amicizia che unisce i due Paesi, e al fine di improntare tale legame secondo criteri democratici di legalità;

— allo scopo di incrementare e rafforzare i legami esistenti tra i Governi dei due Paesi sulla base dell'amichevole e fruttuosa collaborazione già in atto tra i due Stati in molteplici campi, e nell'intento di promuoverla nel settore giudiziario;

— riconoscendo la funzione determinante esercitata dalla legge per la protezione della società e l'alto livello raggiunto dalla legge nella Repubblica Italiana e nella Repubblica Araba d'Egitto

hanno deciso di stipulare un accordo sulle notificazioni degli atti, sulle commissioni rogatorie e sulla collaborazione giudiziaria e gli studi giuridici in materia civile, commerciale e di stato delle persone.

A tale scopo hanno designato quali loro plenipotenziari:

per il Presidente della Repubblica Italiana,
il Signor Mario Zagari - Ministro della Giustizia
per il Presidente della Repubblica Araba d'Egitto,
il Signor Fakhri M. Abdel Nabi - Ministro della Giustizia

i quali, dopo essersi scambiati i pieni poteri, ed averli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Parte I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1
Libero accesso ai tribunali

1. I cittadini di ciascuna Parte Contraente godono, sul territorio dell'altra Parte, dello stesso trattamento dei cittadini di quest'ultima per quanto riguarda la tutela giudiziaria dei loro diritti personali e patrimoniali.

A tal fine essi hanno libero accesso ai tribunali competenti in materia civile, commerciale e di stato delle persone e possono agire in giudizio alle stesse condizioni e forme dei cittadini dello Stato in cui viene esercitata l'azione.

2. Il paragrafo precedente si applica anche alle persone giuridiche che hanno la sede sul territorio dell'altra Parte Contraente e sono costituite in base alle leggi di quest'ultima, sempre che i loro scopi o le loro attività non siano in contrasto con l'ordine pubblico dello Stato dove l'azione viene introdotta.

Articolo 2

Cautio judicatum solvi

1. Per agire in giudizio, non può essere imposta ai cittadini di ciascuna delle Parti Contraenti né cauzione, né deposito, né versamento di somme comunque denominato, a motivo della loro condizione di stranieri, o della mancanza di domicilio o di residenza nel territorio dell'altra Parte Contraente.

2. Il paragrafo precedente si applica anche alle persone giuridiche che hanno la sede sul territorio dell'altra Parte Contraente e sono costituite in base alle leggi di quest'ultima.

ASSISTENZA GIUDIZIARIA GRATUITA

Articolo 3

I cittadini di ciascuna Parte Contraente godono sul territorio dell'altra dell'assistenza giudiziaria gratuita alle stesse condizioni dei cittadini di quest'ultima.

Articolo 4

1. I certificati comprovanti l'insufficienza di risorse economiche, necessari per ottenere l'assistenza giudiziaria gratuita, menzionata all'articolo 3, sono rilasciati dalla autorità competente della Parte Contraente sul cui territorio l'interessato ha il domicilio o la residenza.

2. Qualora l'interessato non abbia il domicilio o la residenza nel territorio di una delle Parti Contraenti, il certificato di cui al paragrafo precedente è rilasciato dall'autorità diplomatica o consolare del suo Stato presso il Paese ove è residente.

3. L'autorità competente a decidere sulla domanda di assistenza giudiziaria gratuita può assumere, ove necessario, informazioni supplementari presso l'autorità dell'altra Parte Contraente.

Articolo 5

La domanda di assistenza giudiziaria gratuita può essere presentata alla commissione competente per il gratuito patrocinio della Parte Contraente di cui l'interessato è cittadino. Tale commissione trasmette la predetta domanda, unitamente al certificato previsto all'articolo 4, alla commissione competente dell'altra Parte Contraente in conformità alle disposizioni dell'articolo 9 delle presente Convenzione.

Articolo 6

L'assistenza giudiziaria gratuita concessa dall'autorità competente di una Parte Contraente in un giudizio determinato si estende a tutti gli atti procedurali da compiersi, davanti al tribunale dell'altra Parte Contraente, per lo stesso giudizio.

PARTE II

ASSISTENZA GIUDIZIARIA RECIPROCA IN MATERIA CIVILE COMMERCIALE E DI STATO DELLE PERSONE

Articolo 7

Dell'assistenza giudiziaria

1. Le Parti Contraenti si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale e di stato delle persone alle condizioni della presente Convenzione.

2. Ai sensi della presente Convenzione, per « tribunale » si intende ogni autorità giurisdizionale competente in materia civile, commerciale e di stato delle persone secondo la legislazione in vigore nello Stato cui detta autorità appartiene.

Articolo 8

Oggetto dell'assistenza giudiziaria

L'assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale e di stato delle persone comprende la notifica di atti giudiziari ed extragiudiziari e l'esecuzione di atti processuali relativi alla escussione di testimoni, all'interrogatorio delle parti, alla nomina dei periti, ai sopralluoghi ed a qualsiasi altro atto di procedura.

Articolo 9

Modalità di trasmissione degli atti e dei documenti

1. Nel prestarsi reciproca assistenza giudiziaria i tribunali delle due Parti Contraenti comunicano per il tramite dei rispettivi Ministeri della Giustizia, a meno che la presente Convenzione non disponga diversamente.

2. Tuttavia le disposizioni del paragrafo precedente non escludono la possibilità per le Parti Contraenti di trasmettere gli atti per via diplomatica.

Articolo 10

Traduzione degli atti

Gli atti ed i documenti devono essere redatti nella lingua della Parte Contraente richiesta o essere corredati da una traduzione in lingua francese od inglese, certificata conforme secondo la legge della Parte richiedente.

Articolo 11

Notifica di atti e documenti

1. La trasmissione di atti e documenti giudiziari ed extragiudiziari da notificare a persone residenti nel territorio di una delle Parti Contraenti avviene tramite i rispettivi Ministeri della Giustizia.

2. Tuttavia le Parti Contraenti possono effettuare le notifiche ai loro cittadini che risiedono nel territorio dell'altra Parte Contraente tramite le rispettive Rappresentanze diplomatiche o consolari.

CONTENUTO DELLA RICHIESTA DI NOTIFICA

Articolo 12

Gli atti ed i documenti giudiziari ed extragiudiziari devono essere accompagnati da una nota di trasmissione indicante, secondo i casi:

- l'autorità da cui emana l'atto;
- la natura dell'atto da consegnare;
- il nome e la qualità delle parti;
- il nome e l'indirizzo del destinatario;
- l'oggetto dell'atto.

La nota di trasmissione deve essere accompagnata dalla traduzione di cui all'articolo 10 della presente Convenzione.

Articolo 13

Se l'indirizzo o le generalità della persona destinataria dell'atto da notificare sono indicati in modo insufficiente o inesatto, la Parte richiesta disporrà le opportune indagini al fine di accertare l'indirizzo o le generalità esatti.

Articolo 14

1. Per la notifica dei documenti e degli atti giudiziari ed extragiudiziari il tribunale richiesto applica le leggi del proprio Stato.

2. Peraltro il tribunale richiesto può, su domanda del tribunale richiedente, effettuare la notifica secondo una forma speciale sempre che ciò non sia contrario alle leggi del proprio Stato.

Articolo 15

Lo Stato richiesto si limita ad assicurare la notifica dell'atto al suo destinatario; detta notifica è comprovata da una relazione debitamente datata e firmata dal destinatario o da un processo verbale di notifica redatto dall'autorità competente dello Stato richiesto che deve contenere la indicazione del fatto, della data e del modo della notifica.

La relazione o il processo verbale sono trasmessi all'autorità richiedente.

Qualora la notifica non sia stata effettuata lo Stato richiesto restituisce, senza indugio, l'atto allo Stato richiedente indicando i motivi della mancata notifica.

Articolo 16

Ciascuna Parte Contraente assume a proprio carico le spese derivanti dalle notifiche effettuate sul proprio territorio.

Articolo 17

Trasmissioni delle commissioni rogatorie

1. Le commissioni rogatorie in materia civile, commerciale e di stato delle persone sono trasmesse tramite i rispettivi Ministeri della Giustizia ed eseguite nel territorio di ciascuna delle Parti Contraenti dall'autorità giudiziaria competente.

2. Se l'autorità richiesta è incompetente, essa trasmette d'ufficio la commissione rogatoria all'autorità competente e ne informa immediatamente l'autorità richiedente.

3. Le disposizioni del presente articolo non escludono per le Parti Contraenti la facoltà di far eseguire direttamente, tramite i Rappresentanti diplomatici o consolari, le commissioni rogatorie relative all'escussione dei propri cittadini.

4. Per l'applicazione delle disposizioni del paragrafo precedente, la nazionalità delle persone di cui si chiede l'escussione è determinata dalla legge dello Stato nel cui territorio la commissione rogatoria deve essere eseguita.

5. Per la trasmissione delle commissioni rogatorie si applicano le disposizioni dell'articolo 12 della presente Convenzione.

Articolo 18

Esecuzione delle commissioni rogatorie

1. L'autorità giudiziaria che procede all'esecuzione delle commissioni rogatorie applica le proprie leggi per quanto concerne la forma da osservare.

2. Tuttavia, su espressa domanda dell'autorità richiedente, l'autorità richiesta deve:

a) assicurare l'esecuzione della commissione rogatoria secondo una forma speciale, sempre che tale procedura non sia incompatibile con la legislazione del proprio Stato;

b) informare in tempo utile l'autorità richiedente della data e del luogo in cui la commissione rogatoria sarà eseguita affinché le parti interessate possano assistervi nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalle leggi in vigore nello Stato in cui l'esecuzione deve avere luogo.

Articolo 19

Rifiuto di eseguire una commissione rogatoria

1. L'autorità giudiziaria richiesta può rifiutare di eseguire una commissione rogatoria qualora tale esecuzione sia di natura tale da portare pregiudizio alla sicurezza o all'ordine pubblico del Paese in cui l'esecuzione deve aver luogo, o se nello Stato richiesto essa non rientri nelle competenze dell'autorità giudiziaria.

2. Nel caso in cui la commissione rogatoria non venga eseguita, l'autorità richiesta informerà immediatamente l'autorità richiedente, indicando i motivi della mancata esecuzione.

Articolo 20

Spese

L'esecuzione delle commissioni rogatorie non dà luogo al rimborso di alcuna spesa o al pagamento di alcuna tassa.

Articolo 21

Immunità di testimoni e periti

1. Un testimone o un perito di qualsiasi nazionalità, che debba comparire in base ad una citazione notificatagli dall'autorità giudiziaria della Parte Contraente richiesta, avanti gli organi della Parte Contraente richiedente in materia civile, commerciale e di stato delle persone, non può essere perseguito penalmente o arrestato a motivo di un atto passibile di pena commesso ancor prima dell'attraversamento del confine della Parte richiedente; neppure può essere eseguita, nei suoi confronti, una sentenza di condanna pronunciata in precedenza. Non si possono iniziare procedimenti contro tale persona per altre violazioni di legge commesse prima dell'attraversamento del confine dello Stato, né si può prendere qualsiasi altro provvedimento conseguente a tale violazione.

2. Un teste o un perito perde la protezione prevista dal paragrafo 1 del presente articolo se non ha lasciato il territorio della Parte Contraente richiedente entro quindici giorni da quello in cui gli è stato comunicato che la sua presenza non è più richiesta.
Tale limite non include il periodo durante il quale il teste o il perito non ha avuto la possibilità di lasciare il territorio della Parte Contraente per ragioni indipendenti dalla sua volontà.

3. Qualora una persona che si trovi detenuta nel territorio della Parte Contraente richiesta, venga convenuta in giudizio dall'Autorità giudiziaria dell'altra Parte Contraente quale teste o perito e debba essere trasferita temporaneamente a tale scopo, ha diritto alla protezione che le viene assicurata dai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Parte III

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 22

Scambio di notizie tratte da registri di stato civile

1. Le Parti Contraenti si forniscono reciprocamente estratti dei registri di stato civile riguardanti le date di nascita, matrimonio e morte dei cittadini dell'altra Parte Contraente.

2. I dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono inviati senza spese, ogni sei mesi, all'autorità diplomatica o consolare dell'altra Parte Contraente.

3. Inoltre su richiesta di una delle Parti Contraenti sono inviate all'altra, senza spese, sia informazioni sia copie di atti tratti dai registri di stato civile.

4. L'invio delle richieste e la trasmissione delle informazioni e degli atti di cui al paragrafo 3 del presente articolo vengono effettuati dalle Parti Contraenti in conformità alle disposizioni dell'articolo 9 della presente Convenzione.

Articolo 23

Collaborazione giudiziaria

In armonia coi principi di collaborazione richiamati nel preambolo della presente Convenzione, le due Parti Contraenti si impegnano ad incoraggiare e a sviluppare la collaborazione nella materia giudiziaria e degli studi giuridici per il tramite dei rispettivi Ministeri della Giustizia con i seguenti mezzi:

1. Scambio di informazioni, ricerche ed esperienze nella materia giudiziaria e degli studi giuridici.

2. Scambio delle opere della dottrina giuridica, delle raccolte delle leggi fondamentali e delle decisioni giurisdizionali che disciplinano la magistratura.

3. Concessione di borse di studio ai magistrati dei rispettivi paesi e agevolazioni in ordine allo studio, alla ricerca e all'addestramento presso le relative istituzioni dell'altra Parte.

4. Intensificazione di scambi di visite tra i magistrati dei due rispettivi Paesi e agevolazioni per l'accesso allo studio dei sistemi giudiziari e della cultura giuridica dell'altra Parte Contraente.

Articolo 24

Qualsiasi controversia sull'interpretazione e l'applicazione della presente Convenzione che insorgesse tra i due Stati sarà regolata per via diplomatica.

Articolo 25

1. La presente Convenzione sarà ratificata. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati al Cairo al più presto possibile.

2. La presente Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.

3. Ciascuno dei due Stati potrà denunciare la Convenzione mediante notifica scritta. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data in cui è stata notificata all'altro Stato.

IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari delle Parti Contraenti hanno firmato la presente Convenzione.

FATTA a Roma il 2 aprile 1974 in duplice esemplare nelle lingue italiana e araba, i due testi facenti egualmente fede.

Per la Repubblica Italiana
MARIO ZAGARI

Per la Repubblica Araba d'Egitto
FAKHRI M. ABDEL NABI

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
FORLANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° giugno 1977, n. **620**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1817, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Sassari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 52 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina veterinaria l'insegnamento di scienza e tecnica della fecondazione artificiale è soppresso.

Nello stesso articolo è soppresso l'aggettivo « veterinaria » dall'insegnamento di patologia della riproduzione e fecondazione artificiale veterinaria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1977
Registro n. 92 *Istruzione, foglio n.* 36

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° giugno 1977, n. **621**.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di giurisprudenza alla facoltà di scienze politiche dell'Università di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1961, n. 874, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di diritto costituzionale della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Cagliari;

Vista la deliberazione della facoltà di scienze politiche dell'Università di Cagliari, adottata il 5 maggio 1977, con cui si propone che il posto di cui sopra venga assegnato alla cattedra di diritto costituzionale italiano e comparato della stessa facoltà al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Cagliari, adottata il 4 maggio 1977, che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di diritto costituzionale italiano e comparato della facoltà di scienze politiche dell'Università di Cagliari;

Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di diritto costituzionale della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Cagliari con il decreto del Presidente della Repubblica n. 874 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dal dott. Giuseppe Contini e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra di diritto costituzionale italiano e comparato della facoltà di scienze politiche dell'Università di Cagliari;

Considerato che la facoltà di scienze politiche ha dichiarato l'affinità dei due insegnamenti;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità — nell'interesse pubblico — di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di diritto costituzionale della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Cagliari con il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1961, n. 874, è attribuito, unitamente al titolare dott. Giuseppe Contini, alla cattedra di diritto costituzionale italiano e comparato della facoltà di scienze politiche della stessa Università.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1977
Registro n. 92 *Istruzione, foglio n.* 43

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1977, n. **622**.

Riconoscimento della personalità giuridica della provincia del Sacro Cuore della società dell'apostolato cattolico (pallottini), in Merano.

N. 622. Decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della provincia del Sacro Cuore della società dell'apostolato cattolico (pallottini), in Merano (Bolzano).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *agosto* 1977
Registro n. 19 *Interno, foglio n.* 111

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1977, n. **623**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Agata V. e M. e della Natività di M.V., in Carpineti.

N. 623. Decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Reggio Emilia 1° marzo 1976, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Agata V. e M., in frazione Poiago del comune di Carpineti (Reggio Emilia), e della Natività di M.V., in frazione Pianzano dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *agosto* 1977
Registro n. 19 *Interno, foglio n.* 112

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1977, n. **624**.

Riconoscimento. agli effetti civili, del trasferimento del beneficio parrocchiale di S. Pietro apostolo, in Agnone.

N. 624. Decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Isernia, Venafro e Trivento 1° ottobre 1973, integrato con quattro dichiarazioni datate 6 maggio 1974, 28 giugno, 9 e 10 novembre 1976, relativo: *a*) al trasferimento del beneficio parrocchiale di S. Pietro apostolo, in Agnone (Isernia), nella chiesa di S. Maria di Costantinopoli, nella stessa città; *b*) all'incorporazione del territorio della parrocchia di S. Pietro apostolo nelle limitrofe parrocchie di S. Marco e S. Biase.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *agosto* 1977
Registro n. 19 *Interno, foglio n.* 113

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1977, n. **625**.

Riconoscimento della personalità giuridica della congregazione delle ancelle eucaristiche, in Melito di Napoli, ed autorizzazione alla stessa ad accettare un'eredità.

N. 625. Decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della congregazione delle ancelle eucaristiche, in Melito di Napoli (Napoli). L'ente viene, altresì, autorizzato ad accettare l'eredità disposta dalla fu Maria Grazia Cicala con testamento olografo 22 luglio 1968, pubblicato con atto 10 dicembre 1975, n. 2428 di repertorio, a rogito dott. Nicola di Giovine, notaio in Pozzuoli (Napoli), consistente in due fabbricati siti in Melito di Napoli, uno dei quali con annesso terreno, ed in una cappella cimiteriale sita nello stesso comune; in un appartamento sito in Napoli ed in un fabbricato con annesso terreno siti in Meta di Sorrento (Napoli); immobili tutti adibiti ad uso diretto dell'ente e descritti nella perizia giurata 19 febbraio 1977 del geom. Giuseppe Varriale e valutati L. 404.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *agosto* 1977
Registro n. 19 *Interno, foglio n.* 114

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1977.

Scioglimento del consiglio comunale di Dragoni.

Al Presidente della Repubblica

In seno alla maggioranza consiliare del consiglio comunale di Dragoni (Caserta), cui la legge assegna 15 membri, si è prodotta una crisi che pregiudicando il normale funzionamento del civico consesso lo ha reso inadempiente in ordine alla deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 1977, il cui schema era stato predisposto dalla giunta municipale con atto deliberativo in data 12 gennaio 1977.

La seduta del 22 gennaio 1977, disposta su convocazione della giunta municipale, risultava deserta.

Di fronte all'inattività del consiglio comunale in ordine al fondamentale adempimento del bilancio la sezione di Caserta del comitato regionale di controllo, con provvedimento 20 gennaio 1977, invitava il sindaco a convocare d'urgenza il civico consesso perchè deliberasse nel termine di un mese, a scanso dell'intervento sostitutivo di legge, il bilancio di previsione per l'esercizio 1977, ai sensi dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Nella riunione del 19 febbraio 1977 il consiglio comunale di Dragoni non approvava lo schema di bilancio, deliberato dalla giunta municipale, manifestando la inequivoca volontà di disattendere un preciso obbligo di legge.

Di fronte a tale decisione del civico consesso ed essendo già abbondantemente scaduti i termini all'uopo stabiliti dall'art. 4 della legge n. 964 del 1969, la sezione di Caserta del comitato regionale di controllo, con provvedimento in data 5 marzo 1977 nominava un commissario *ad acta* presso quel comune con incarico di deliberare il bilancio, in sostituzione del consiglio comunale inadempiente.

In data 9 marzo 1977 il predetto commissario regionale provvedeva ad approvare il bilancio del comune di Dragoni.

Il prefetto, ritenendo che nella fattispecie si era verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma dell'art. 4 della citata legge n. 964 del 1969, ha sospeso il consiglio e ne ha proposto lo scioglimento nominando, nel frattempo, un commissario per la temporanea amministrazione dell'ente.

Al riguardo si osserva che la predetta amministrazione comunale non è riuscita a deliberare il bilancio preventivo per il 1977 anche dopo la scadenza dei termini di cui alla menzionata legge n. 964, entro i quali era tenuta a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo della sezione di Caserta del comitato regionale di controllo.

Si ritiene, pertanto, che ricorrano le condizioni previste dal quinto comma del su specificato art. 4, agli effetti dello scioglimento del consiglio comunale di Dragoni.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 6 maggio 1977.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Dragoni (Caserta) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Nicola Arpago.

Roma, addì 18 luglio 1977

Il Ministro per l'interno: COSSIGA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado formale diffida, il consiglio comunale di Dragoni (Caserta) non ha provveduto all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1977 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 6 maggio 1977;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Dragoni (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Nicola Arpago è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1977

LEONE

COSSIGA

(9172)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1977.

Scioglimento del consiglio comunale di Boscoreale.

Al Presidente della Repubblica

In seno alla maggioranza del consiglio comunale di Boscoreale, cui la legge assegna 30 membri, si è prodotta da alcuni mesi una profonda crisi che, pregiudicando il normale funzionamento del civico consesso, lo ha reso, infine, inadempiente in ordine al fondamentale obbligo dell'approvazione del bilancio di previsione del 1977.

A causa dell'atteggiamento secessionista assunto da alcuni elementi della maggioranza che unitamente a quelli della opposizione presentavano una proposta di sfiducia nei riguardi del sindaco, questi rassegnava il 20 gennaio 1977, le proprie dimissioni dalla carica, seguite da quelle di 2 assessori.

In tale situazione il bilancio di previsione per l'esercizio 1977 non poteva essere approvato nei termini di scadenza, fissati dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Il comitato regionale di controllo con decreto in data 30 dicembre 1976 disponeva allora una convocazione del consiglio comunale per il giorno 5 febbraio 1977 con espressa diffida ai singoli consiglieri che, ove il citato consesso non avesse provveduto ad approvare il bilancio entro trenta giorni dalla data della disposta convocazione, si sarebbero determinate le condizioni previste per lo scioglimento dell'assemblea elettiva.

Andata deserta la seduta del 5 febbraio il bilancio veniva portato all'esame del consiglio il 4 marzo scorso, ed in tale sede il documento veniva respinto con 15 voti contrari e 11 favorevoli.

Il suddetto bilancio di previsione veniva quindi approvato in via sostitutiva.

Il prefetto di Napoli, pertanto, ritenendo che nella fattispecie si è verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma dell'art. 4 della citata legge n. 964 del 1969, ha proposto lo scioglimento di quel consiglio comunale, del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Al riguardo si ritiene che, nella specie, ricorrano pienamente gli estremi per far luogo alla proposta misura di rigore, attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Boscoreale in ordine ad un preciso obbligo di legge.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 20 maggio 1977.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Boscoreale (Napoli) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Nicolò Alì.

Roma, addì 18 luglio 1977

Il Ministro per l'interno: COSSIGA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado formale diffida il consiglio comunale di Boscoreale (Napoli) non ha provveduto all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1977 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 20 maggio 1977;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Boscoreale (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Nicolò Alì è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1977

LEONE

COSSIGA

(9173)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1977.

Scioglimento del consiglio comunale di Casapulla.

Al Presidente della Repubblica

Nell'ambito dell'amministrazione comunale di Casapulla (Caserta), rinnovata nella consultazione elettorale del 15 giugno 1975, veniva eletta, dopo lunghe trattative, una giunta avente l'appoggio di 11 dei 20 consiglieri assegnati all'ente.

In prosieguo di tempo uno degli 11 consiglieri che avevano contribuito all'elezione del sindaco e della giunta ritirava il proprio appoggio.

Nel gennaio 1976, presenti 19 consiglieri sui 20 assegnati al comune veniva rieletta con dieci voti favorevoli una nuova giunta che contava sull'appoggio di 10 dei 20 consiglieri assegnati all'ente appartenenti a due diversi raggruppamenti consiliari.

L'equilibrio instabile della nuova amministrazione che non disponeva della maggioranza nel consiglio comunale, costituiva una remora per l'esame, entro i termini di legge, del bilancio di previsione 1977.

La riunione del 27 ottobre 1976 riusciva infruttuosa ai fini dell'approvazione del bilancio

In tale situazione la sezione provinciale del comitato regionale di controllo richiamava l'attenzione di quell'amministrazione sui termini inderogabili previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, per l'adozione della deliberazione di approvazione del bilancio.

Tale tentativo non aveva esito positivo.

Di fronte all'inattività del consiglio comunale in ordine al fondamentale adempimento del bilancio la sezione di Caserta del comitato regionale di controllo, con provvedimento numero 238/Segr. del 20 gennaio 1977, invitava il sindaco a convocare d'urgenza il civico consesso perchè deliberasse nel termine di un mese, a scanso dell'intervento sostitutivo di legge, il bilancio di previsione dell'esercizio 1977, il cui schema era stato, nel frattempo, predisposto dalla giunta municipale con deliberazione 11 gennaio 1977, ai sensi dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 e dell'art. 23 della legge regionale 24 marzo 1972, n. 4.

Nella riunione del 19 febbraio 1977 lo schema di bilancio, predisposto dalla giunta municipale, riportava 10 voti contrari, 9 favorevoli e 1 astenuto, presenti e votanti 20 consiglieri.

Di fronte a tale volontà del civico consesso di non ottemperare ad un preciso obbligo di legge la sezione di Caserta del comitato regionale di controllo, con provvedimento n. 706/Segr in data 3 marzo 1977, nominava un commissario *ad acta* presso quel comune con incarico di deliberare il bilancio, in sostituzione del consiglio comunale inadempiente.

In data 16 marzo 1977 il predetto commissario regionale provvedeva a tale adempimento.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto consiglio ha persistito nel violare un tassativo obbligo di legge, e che la conseguente paralisi funzionale costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'ente ha proposto, a norma del citato articolo 4, comma quinto, della legge n. 964 del 1969 e dell'art. 323 del testo unico del 1915 della legge comunale e provinciale lo scioglimento del consiglio stesso, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Casapulla in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 6 maggio 1977.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Casapulla (Caserta), ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott Ferdinando Donadio.

Roma addì 18 luglio 1977

Il Ministro per l'interno: COSSIGA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado formale diffida, il consiglio comunale di Casapulla (Caserta) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1977 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 6 maggio 1977;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Casapulla (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Ferdinando Donadio è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1977

LEONE

COSSIGA

(9171)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1977.

Inquadramento nell'Istituto per la ricostruzione industriale delle partecipazioni dirette dello Stato di modesta entità.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 14 della legge 21 giugno 1960, n. 649, concernente il trasferimento delle partecipazioni statali non ancora inquadrate negli enti di gestione;

Vista la legge 22 dicembre 1973, n. 931, con la quale è stata estesa l'applicazione del sopra citato articolo alle azioni di proprietà dello Stato nelle seguenti società:

Lariana - Società per la navigazione sul lago di Como - S.p.a.;

La Rifiorente S.p.a.;

Giulio Einaudi editore S.p.a.;

Italcable - Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici - S.p.a.;

Montecatini Edison S.p.a.;

Cartiere Burgo S.p.a.;

Visti gli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1967, n. 554, concernente, tra l'altro, la soppressione del comitato permanente per le partecipazioni statali di cui all'art. 4 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Vista la lettera n. 410 del 7 febbraio 1977, con la quale l'Istituto per la ricostruzione industriale ha espresso, a norma del secondo comma dell'art. 14 della legge 21 giugno 1960, n. 649, il suo parere sul valore di dette partecipazioni, la cui consistenza è così costituita al 7 febbraio 1977:

182 azioni « Lariana »;
2.002 azioni « La Rifiorente »;
50 azioni « G. Einaudi Editore »;
1.711 azioni « Italcable »;
1.077 azioni « Montedison »;
936 azioni « Cartiere Burgo », di cui 702 ordinarie e 234 privilegiate;

Ritenuto necessario ed opportuno fissare al 7 febbraio 1977 la decorrenza dell'inquadramento al fine di farla coincidere con la data cui si riferisce il rendiconto finale della gestione fiduciaria delle partecipazioni medesime, presentato dall'Istituto per la ricostruzione industriale in allegato alla sopra citata lettera 7 febbraio 1977, n. 410;

Ritenuta congrua e rispondente ai criteri stabiliti dall'art. 14, secondo comma, della legge 21 giugno 1960, n. 649, la valutazione effettuata dall'I.R.I. delle singole partecipazioni azionarie e precisamente di:

L. 55.328 per le azioni « Lariana »;
L. 946.145 per le azioni « La Rifiorente »;

L. 16.085 per le azioni « G. Einaudi Editore »;
L. 4.149.175 per le azioni « Italcable »;
L. 318.577 per le azioni « Montedison »;
L. 6.714.653 per le azioni « Cartiere Burgo »;

Considerato che dal totale di detti valori, ascendente a L. 12.199.963, deve essere detratta la somma di lire 1.558.117 che l'Istituto per la ricostruzione industriale ha anticipato per conto dello Stato - Ministero delle partecipazioni statali nella gestione fiduciaria delle partecipazioni azionarie di cui si tratta, come risulta dal relativo rendiconto finale;

che, pertanto, deve essere fissato in L. 10.641.846, arrotondato a L. 10.642.000, il valore da portare in aumento del fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale in contropartita delle partecipazioni trasferite;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza dal 7 febbraio 1977, sono trasferite all'Istituto per la ricostruzione industriale le seguenti partecipazioni azionarie dello Stato:

182 azioni della Lariana - Società per la navigazione sul lago di Como - S.p.a.;

2.002 azioni de La Rifiorente S.p.a.;

50 azioni della Giulio Einaudi Editore S.p.a.;

1.711 azioni della Italcable - Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici - S.p.a.;

1.077 azioni della Montecatini Edison S.p.a.;

936 azioni della Cartiere Burgo S.p.a., di cui 702 ordinarie e 234 privilegiate.

Art. 2.

Il fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale è aumentato, per effetto dell'inquadramento di cui al precedente articolo, della somma di L. 10.642.000 (diecimilioniseicentoquarantaduemila).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 maggio 1977

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1977
Registro n. 8 Partecipazioni statali, foglio n. 396

(9100)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1977.

Ammissione dell'industria della fabbricazione dell'estere etilico dell'acido maleico al beneficio, all'esportazione, dello abbuono dell'imposta di fabbricazione e del diritto erariale speciale sull'alcole etilico denaturato impiegato nella preparazione del prodotto medesimo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226, convertito nella legge 17 giugno 1937, n. 1004, e successive modificazioni;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, che stabilisce le aliquote del diritto erariale speciale per gli alcoli denaturati, convertito nella legge 15 novembre 1955, n. 1037, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

L'industria della fabbricazione dell'estere etilico dell'acido maleico è ammessa a fruire, all'esportazione, dell'abbuono del diritto erariale speciale sull'alcole etilico, nazionale, denaturato, impiegato nella preparazione del prodotto medesimo.

Art. 2.

Le operazioni per la preparazione del prodotto indicato nel precedente articolo, con impiego di alcole etilico, in regime di abbuono, sono soggette a vigilanza fiscale.

L'amministrazione finanziaria può eseguire esperimenti di fabbricazione, con spese a carico delle ditte interessate, per accertare il consumo medio dell'alcole denaturato per ogni unità di prodotto.

Art. 3.

Lo scarico del diritto erariale speciale sull'alcole etilico nazionale impiegato nella fabbricazione del prodotto indicato nel precedente art. 1, esportato con bolletta mod. *A*/55, sarà effettuato con le modalità in vigore per l'esportazione, in regime di abbuono, dei prodotti contenenti alcole.

Roma, addì 30 giugno 1977

Il Ministro: PANDOLFI

(9192)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1977.

Sostituzione di tre membri della commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Gorizia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria;

Visto il proprio decreto in data 26 maggio 1950, con il quale si è provveduto alla ricostituzione della commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Gorizia;

Viste le note n. 1362/I-II in data 16 marzo 1977 e n. 27 in data 11 maggio 1977, con cui l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Gorizia ha comunicato che, a seguito delle dimissioni rassegnate dal dott. Armando Zandomeni e dai signori Vittorio Semola e Rolando Degli Innocenti, le associazioni sindacali locali hanno chiesto la loro sostituzione ed hanno designato, rispettivamente, i seguenti rappresentanti:

Geotti rag. Paolo, in rappresentanza dell'associazione degli industriali;

Lovisoni Walter, in rappresentanza della C.G.I.L.;

Dozzo Mario, in rappresentanza della U.I.L.;

Decreta:

Il rag. Paolo Geotti ed i signori Walter Lovisoni e Mario Dozzo sono chiamati a far parte della commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Gorizia in sostituzione, rispettivamente, del dott. Armando Zandomeni e dei signori Vittorio Semola e Rolando Degli Innocenti.

Roma, addì 15 luglio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(9201)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1977.

Autorizzazione alla S.p.a. « Autoporto Valle d'Aosta » ad istituire e gestire un centro di raccolta e smistamento di merci che devono formare oggetto di operazioni doganali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 127, primo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Vista la domanda prodotta dalla S.p.a. « Autoporto Valle d'Aosta » in data 15 dicembre 1976;

Considerato che la suddetta società gestisce un autoporto in località Pollein (Aosta);

Considerato, altresì, che la sezione doganale di Pollein è ubicata nel predetto autoporto;

Decreta:

Articolo unico

La S.p.a. « Autoporto Valle d'Aosta » è autorizzata a gestire, presso i propri impianti ubicati in Pollein, un centro di raccolta e smistamento di merci che devono formare oggetto di operazioni doganali.

All'espletamento delle operazioni doganali nell'ambito del centro predetto provvede la sezione doganale di Pollein, dipendente dalla dogana di Aosta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1977

Il Ministro: PANDOLFI

(9193)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1977.

Approvazione delle direttive per l'effettuazione delle visite di accertamento ai fini dell'abilitazione alla navigazione delle unità da diporto.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificata dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, che prevede l'emanazione di direttive e norme tecniche per l'effettuazione delle visite di accertamento ai fini dell'abilitazione delle unità da diporto;

Visto l'art. 18 della legge 6 marzo 1976, n. 51;

Considerata la necessità di emanare le direttive per effettuare le visite di accertamento ai fini della determinazione dell'abilitazione alla navigazione delle unità da diporto;

Tenuto conto della necessità di stabilire le modalità per la sostituzione facoltativa dell'abilitazione alla navigazione entro 3 o entro 20 miglia dalla costa con l'abilitazione alla navigazione entro oppure oltre 6 miglia dalla costa;

Sentito il comitato centrale per la nautica da diporto;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le direttive per l'effettuazione delle visite di accertamento ai fini della abilitazione alla navigazione delle unità da diporto (allegato *A*).

Art. 2.

I modelli dei certificati di omologazione del prototipo delle unità da diporto costruite in serie sono conformi agli allegati *B* e *C* al presente decreto.

Il modello della dichiarazione di conformità delle singole unità della serie al prototipo omologato è conforme all'allegato *D*.

Il modello di licenza di abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni da diporto MM57/MC2410, approvato con decreto ministeriale 10 gennaio 1974, rimane in vigore, con le opportune modifiche.

Il modello di licenza di abilitazione alla navigazione delle navi da diporto MM58, approvato con decreto ministeriale 7 novembre 1973, rimane in vigore, con le opportune modifiche.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1977

Il Ministro per i trasporti
e, ad interim
per la marina mercantile
RUFFINI

ALLEGATO *A*

DIRETTIVE PER EFFETTUARE LE VISITE DI ACCERTAMENTO AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA ABILITAZIONE ALLA NAVIGAZIONE DELLE UNITA' DA DIPORTO.

Art. 1.

Ai fini delle presenti direttive s'intende per:

« legge »: la legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificata dalla legge 6 marzo 1976, n. 51;

« regolamento di sicurezza »: quello previsto dall'art. 23 della legge 6 marzo 1976, n. 51;

« ente tecnico »: il Registro italiano navale per il Ministero della marina mercantile; l'ufficio compartimentale e l'ufficio provinciale della motorizzazione civile ovvero il Centro superiore ricerche e prove o il Centro prove autoveicoli e dispositivi per il Ministero dei trasporti;

« unità da diporto omologata »: quella conforme al prototipo omologato dal Registro italiano navale per il Ministero della marina mercantile o dal Ministero dei trasporti;

« unità da diporto esistenti »: quelle abilitate alla navigazione prima dell'entrata in vigore delle presenti direttive;

« natanti, imbarcazioni e navi da diporto »: quelli definiti dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51;

« lunghezza »: la lunghezza fuori tutto dell'unità da diporto;
« potenza del motore »: la potenza massima d'esercizio, come definita ed accertata ai sensi del decreto ministeriale 15 dicembre 1975, e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 2.

I limiti di navigazione stabiliti dalla legge per le unità da diporto sono i seguenti:

1) navigazione entro 500 metri dalla costa;
2) navigazione entro un miglio dalla costa;
3) navigazione entro 6 miglia dalla costa;
4) navigazione oltre 6 miglia dalla costa.

L'autorità marittima può ridurre o estendere il limite per i natanti adibiti alla navigazione entro 500 metri ed entro un miglio dalla costa e stabilire i limiti di velocità e le zone di specchio acqueo nelle quali non sia consentita la navigazione. Le stesse facoltà possono essere esercitate dalle autorità competenti per la navigazione sui laghi.

Art. 3.

I natanti non soggetti all'obbligo della iscrizione ai sensi dell'art. 13 della legge, possono effettuare la navigazione in acque interne e quelle marittime entro i seguenti limiti:

1) navigazione entro 500 metri dalla costa: natanti a vela con superficie velica non superiore, in opera, a 4 metri quadrati;

2) navigazione entro un miglio dalla costa: natanti a remi comunemente denominati iole, pattini, sandolini, mosconi e simili non provvisti di motore;

3) navigazione entro sei miglia dalla costa: natanti diversi da quelli indicati nei precedenti numeri 1) e 2) e precisamente:

i natanti, ivi comprese le lance, le lancette e i canotti pneumatici, con motore di potenza uguale o inferiore ai 20 cavalli, di lunghezza inferiore o uguale a 6 metri qualunque sia la stazza oppure di stazza inferiore o uguale a 3 tonnellate qualunque sia la lunghezza;

i natanti a vela, ivi comprese le lance, le lancette e i canotti pneumatici, di lunghezza inferiore o uguale a 6 metri qualunque sia la stazza oppure di stazza inferiore o uguale a 3 tonnellate qualunque sia la lunghezza;

i natanti a vela con motore ausiliario di potenza inferiore o uguale a 20 cavalli, di lunghezza inferiore o uguale a 6 metri qualunque sia la stazza oppure di stazza inferiore o uguale a 3 tonnellate qualunque sia la lunghezza.

Art. 4.

Le imbarcazioni a vela, a vela con motore ausiliario od a motore che non abbiano i requisiti e le caratteristiche previsti dal successivo art. 5, sono abilitate alla navigazione entro 6 miglia dalla costa.

Art. 5.

Possono essere abilitate alla navigazione oltre 6 miglia dalla costa:

a) le navi;

b) le imbarcazioni a motore che abbiano le seguenti caratteristiche di costruzione:

1) lunghezza fuori tutto maggiore o uguale a 5 metri;
2) lunghezza al livello del massimo galleggiamento maggiore o uguale a 4,5 metri;
3) bordo libero maggiore o uguale a 0,45 metri;
4) stazza lorda maggiore o uguale a una tonnellata;
5) scafo completamente pontato ancorché provvisto di pozzetto autosvuotante o parzialmente pontato ma provvisto di sistemazioni permanenti di galleggiabilità e stabilità in allagamento;
6) comando a distanza degli organi di governo;

c) le imbarcazioni a vela, o a vela con motore ausiliario, che abbiano le caratteristiche indicate ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) della precedente lettera *b*) e pozzetto, se esiste, autosvuotante;

d) i natanti a motore o a vela, con o senza motore ausiliario, che abbiano rispettivamente le caratteristiche di cui alle precedenti lettere *b*) o *c*). L'abilitazione dei natanti alla navigazione oltre 6 miglia dalla costa comporta l'obbligo della iscrizione nei registri tenuti dall'autorità marittima.

Su richiesta del cantiere costruttore possono essere abilitate alla navigazione oltre 6 miglia dalla costa, con impiego limitato al mare Mediterraneo, le imbarcazioni e i natanti, ivi compresi i canotti pneumatici, che pur non avendo tutte le caratteristiche indicate nel primo comma del presente articolo, abbiano lunghezza fuori tutto maggiore o uguale a 5 metri e superato con esito positivo le prove ed i collaudi che, in via normale, il Registro italiano navale effettua per le unità costruite in singolo esemplare oppure per il prototipo delle unità costruite in serie, per l'accertamento delle caratteristiche di navigabilità.

Art. 6.

Le unità da diporto che hanno come mezzo di propulsione sia la vela che il motore sono classificate « a vela con motore ausiliario » se il rapporto vela/motore, stabilito dall'art. 1, quinto comma, della legge, è superiore a 2; sono classificate « a motore » se il predetto rapporto è uguale o inferiore a 2. A tal fine per superficie velica di « normale navigazione » s'intende la somma risultante dalle superfici delle singole vele che possono essere utilizzate contemporaneamente su attrezzature fisse, con l'aggiunta dell'eventuale fiocco genoa e l'esclusione dello « spinnaker » e delle vele di strallo.

Art. 7.

Le presenti direttive presuppongono l'osservanza delle norme tecniche per gli accertamenti sulle unità da diporto applicate dagli enti tecnici indicati nell'art. 1.

Art. 8.

Il rilascio della licenza di abilitazione alla navigazione delle navi e imbarcazioni da diporto o dei natanti per i quali gli interessati chiedono l'iscrizione, è subordinato all'accertamento delle condizioni di navigabilità, del numero massimo di persone trasportabili, del numero minimo di persone componenti l'equipaggio e della esistenza dei requisiti, delle sistemazioni e delle dotazioni previste dal regolamento di sicurezza.

Gli accertamenti per l'abilitazione alla navigazione delle unità da diporto debbono essere effettuati contemporaneamente ed in coincidenza delle visite iniziali, periodiche ed occasionali previste dal regolamento di sicurezza, applicando le modalità stabilite dal predetto regolamento.

Nella visita di accertamento per l'abilitazione sono omessi i controlli e le verifiche già effettuati dall'ente tecnico durante la costruzione o durante l'omologazione del prototipo delle unità costruite in serie.

L'accertamento delle caratteristiche indicate nell'art. 5 delle presenti direttive è omesso qualora esse risultino dall'atto di omologazione o da certificati o attestati dell'ente tecnico.

Art. 9.

Gli interventi del Registro italiano navale sono effettuati a spese degli interessati e regolati dalle norme, procedure e tariffe dell'ente stesso.

Art. 10.

Le unità da diporto esistenti che, alla data di entrata in vigore delle presenti direttive, sono abilitate alla navigazione oltre 20 miglia dalla costa, sono equiparate, a tutti gli effetti, alle unità da diporto abilitate alla navigazione oltre 6 miglia dalla costa.

Art. 11.

Le unità da diporto esistenti che, alla data di entrata in vigore delle presenti direttive, sono abilitate alla navigazione entro 3 oppure entro 20 miglia dalla costa, conservano tale abilitazione senza limiti di tempo.

Art. 12.

I proprietari delle unità da diporto esistenti, che alla data di entrata in vigore delle presenti direttive, sono abilitate alla navigazione entro 20 miglia dalla costa, possono chiedere la sostituzione della abilitazione di cui l'unità è provvista con quella oltre 6 miglia dalla costa, purché l'unità risulti in possesso, a seguito di una visita occasionale, dei requisiti previsti dall'art. 5. La visita è omessa qualora tali requisiti risultino da certificati o attestazioni dell'ente tecnico.

Art. 13.

I proprietari delle unità da diporto esistenti che, alla data di entrata in vigore delle presenti direttive, sono abilitate alla navigazione entro 3 miglia dalla costa, possono chiedere la sostituzione della abilitazione di cui l'unità è provvista con quella entro 6 miglia dalla costa.

I proprietari delle unità indicate nel primo comma possono chiedere anche l'abilitazione alla navigazione oltre 6 miglia dalla costa purché l'unità abbia i requisiti, accertati con visita occasionale, previsti dall'art. 5. La visita è omessa qualora tali requisiti risultino da certificati o attestazioni dell'ente tecnico.

Art. 14.

La richiesta per ottenere la sostituzione della licenza di abilitazione alla navigazione ai sensi degli articoli 12 e 13 delle presenti direttive deve essere presentata:

a) per la navigazione entro sei miglia dalla costa: allo stesso ufficio marittimo o della motorizzazione civile che ha rilasciato la licenza da sostituire;

b) per la navigazione oltre sei miglia dalla costa: allo stesso ufficio marittimo che ha rilasciato la licenza da sostituire oppure, nel caso di unità precedentemente iscritta presso un ufficio della motorizzazione civile, ad una capitaneria di porto o ufficio circondariale marittimo, previo trasferimento dell'unità nei registri dell'ufficio marittimo cui viene inoltrata la richiesta.

Art. 15.

I cantieri costruttori ovvero le ditte importatrici di unità da diporto che, alla data di entrata in vigore delle presenti direttive, risultino già omologate possono chiedere, entro 3 anni dall'entrata in vigore delle presenti direttive, il rilascio di un nuovo atto di omologazione precisando il tipo di navigazione cui sono destinate le unità costruite in serie.

L'istanza deve essere presentata all'ente tecnico che effettuò a suo tempo gli accertamenti per l'omologazione, il quale, qualora verifichi dalla documentazione in suo possesso che sussistano i requisiti per il tipo di navigazione richiesta, promuove la procedura per il rilascio del nuovo atto di omologazione. Per la navigazione oltre sei miglia dalla costa la richiesta deve essere presentata al Registro italiano navale.

ALLEGATO *B*

REGISTRO ITALIANO NAVALE
Direzione generale

CERTIFICATO N. DI OMOLOGAZIONE DEI PROTOTIPO DELL'IMBARCAZIONE DA DIPORTO RILASCIATO AI SENSI DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1971, N. 50, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, PER CONTO DEL MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE - DIREZIONE GENERALE DEL NAVIGLIO.

Modello .

relativa a (1)
Costruttore . . . . . . sede . . . .

Scafo:

Lunghezza f.t. (lft) = ... (m)
Lunghezza al galleggiamento (L) = ... (m)
Larghezza fuori fasciame (B) = . . (m)
Altezza di costruzione (D) = . . (m)
Immersione massima a pieno carico (a 0,51) (T) = . . . (m)
Larghezza f.f. dello specchio di poppa (2) = ... (m)
Lunghezza larghezza e profondità nette di stazza = ... (m)
Stazza lorda . . tonn. di stazza; netta . . tonn. di stazza
Dislocamento . . tonn. . . . .
Materiale dello scafo:
Pontatura (3) .
Peso dell'imbarcazione a vuoto e senza motore .
kg . . . .
Propulsione (4) . . . .
Comando timone: .
Numero alberi (5) . . Superficie velica . . (m²)

Motore:

Tipo di motori installati (6) .
Potenza massima di esercizio installabile (7) . . CV
Numero dei motori installati . . Peso di ogni motore . . (kg)
Portata massima dell'imbarcazione: n. . . . persone
Navigazione (8) . .

Indicazioni eventuali:

Il presente certificato s'intende valido per gli usi consentiti dalle leggi vigenti.

Data, ...

Il direttore generale del Registro italiano navale
. . . .

---

(1) Indicare scafo sistemazione del/dei motori o impianto elettrico protezione contro gli incendi, come appropriato.
(2) Nel caso di motori fuoribordo.
(3) Non pontato - parzialmente pontato - pontato con pozzetto - pontato.
(4) A remi - a vela - a vela con motore aux - a motore - a getto.
(5) Nel caso di imbarcazioni a vela o a vela con motore aux.
(6) Entrobordo - entrofuoribordo - fuoribordo.
(7) Del motore di serie del prototipo omologato ovvero potenza dichiarata dal fabbricante.
(8) In funzione delle caratteristiche dell'imbarcazione; l'effettiva estensione della navigazione rimane a determinazione delle autorità marittime per le singole imbarcazioni in relazione, in particolare, ai mezzi di salvataggio o dotazioni.

ALLEGATO *C*

MINISTERO DEI TRASPORTI
Direzione generale della M.C.T.C.

CERTIFICATO N. . . . . DI OMOLOGAZIONE DEI PROTOTIPO DELL'IMBARCAZIONE DA DIPORTO
(Legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni)

Modello . . . . . .

relativa a . . . .
Costruttore . . . . sede . . . . .

Scafo:

Lunghezza f.t. (lft) = ... (m)
Lunghezza al galleggiamento (L) = ... (m)
Larghezza fuori fasciame (B) = ... (m)
Altezza di costruzione (D) = ... (m)
Immersione massima a pieno carico (a 0,51) (T) = ... (m)
Larghezza f.f. dello specchio di poppa (1) = ... (m)
Lunghezza, larghezza e profondità nette di stazza = ... (m)
Stazza lorda . . tonn. di stazza; netta . . tonn. di stazza
Dislocamento . . . . tonn. . . . .
Materiale dello scafo: . . . .
Pontatura (2) . . . .
Peso dell'imbarcazione a vuoto e senza motore . . . .
kg . . . .
Propulsione (3) . . . .
Comando timone: . . . .
Numero alberi (4) . . . Superficie velica . . . (m²)

Motore:

Tipo di motori installati (5) . . . .
Potenza massima di esercizio installabile (6) . . . CV
Numero dei motori installati . . Peso di ogni motore . . (kg)
Numero minimo componenti equipaggio: . . . . .
Portata massima dell'imbarcazione: n. . . . . . persone
Navigazione . . . .

Indicazioni eventuali:

Il presente certificato s'intende valido per gli usi consentiti dalle leggi vigenti.

Data, ...

Il capo del servizio
. . . .

---

(1) Nel caso di motori fuoribordo.
(2) Non pontato - parzialmente pontato - pontato con pozzetto - pontato.
(3) A remi - a vela - a vela con motore aux - a motore - a getto.
(4) Nel caso di imbarcazioni a vela o a vela con motore aux.
(5) Entrobordo - entrofuoribordo - fuoribordo.
(6) Del motore di serie del prototipo omologato ovvero potenza dichiarata dal fabbricante.

ALLEGATO *D*

Intestazione della ditta
(Individuale o sociale: indicare la denominazione sociale e la natura giuridica)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' PER IMBARCAZIONI COSTRUITE IN SERIE CON PROTOTIPO OMOLOGATO
(Legge 11 febbraio 1971, n 50, e successive modificazioni e integrazioni)

N. . . del . . . .

Si dichiara che l'imbarcazione sotto indicata è conforme in tutte le sue parti al tipo omologato:

dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C., con certificato . . del . . (1);

dal Registro italiano navale, per conto del Ministero della marina mercantile - Direzione generale del naviglio, con certificato . . del . . (1).

Cantiere: . . . . .
Sede:
Imbarcazione: .
Modello:
Numero di matricola: . . .
Anno di costruzione:

Firma (2)

(1) Nel caso di omologazione congiunta indicare gli estremi dei certificati di omologazione dei due enti tecnici.

(2) Titolare del cantiere o rappresentante legale o negoziale della ditta costruttrice.

(9205)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1977.

Determinazione di enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo all'agevolazione fiscale prevista dalla lettera B), punto 3, della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, relativamente alla benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito con modificazioni nella legge 2 luglio 1957, n. 474;

Vista la tabella *B*, lettera *B*), punto 3, annessa alla legge 19 marzo 1973, n. 32, la quale ammette ad aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinarsi con decreto del Ministro per le finanze, nei limiti e con le modalità da stabilirsi con lo stesso decreto;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1964, con il quale sono stati determinati gli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo alla predetta agevolazione fiscale e sono state dettate le norme per l'applicazione dell'agevolazione stessa;

Visto il decreto 11 giugno 1977, con il quale altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi, da ultimo, alla medesima agevolazione;

Viste le domande con le quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto di poter fruire della menzionata agevolazione;

Decreta:

Articolo unico

Agli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo all'agevolazione fiscale prevista dalla lettera *B*), punto 3, della tabella *B*, annessa alla legge 19 marzo 1973, n. 32, relativamente alla benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti di pertinenza degli enti stessi, determinati con i decreti ministeriali citati nelle premesse, sono aggiunti:

382) Associazione « Pubblica assistenza santantoninese », avente sede in S. Antonino di Susa (Torino);

383) Confraternita di misericordia di Cortona, avente sede in Cortona (Arezzo);

384) Centro radio soccorso utilità pubblica Mugello (S.M.S.), avente sede in Borgo S. Lorenzo (Firenze);

385) Confraternita di misericordia di Badia Tedalda, avente sede in Badia Tedalda (Arezzo);

386) « Croce azzurra comune di Montecorvino Rovella », avente sede in Montecorvino Rovella (Salerno);

387) Confraternita di misericordia di S. Gennaro, avente sede in S. Gennaro (Lucca);

388) Associazione italiana assistenza spastici - Sezione di Reggio Emilia, avente sede in Reggio Emilia;

389) Confraternita di misericordia di Gambassi, avente sede in Gambassi (Firenze);

390) Società di mutuo soccorso « Pubblica assistenza di San Piero a Ponti », avente sede in Signa (Firenze);

391) Associazione «Soccorso pubblico Frangiacorta», avente sede in Rodengo Saiano (Brescia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1977

Il Ministro: PANDOLFI

(9174)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1977.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore della gomma operanti nella provincia di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 24 maggio 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore della gomma operanti in provincia di Napoli, con effetto dal 1° gennaio 1976;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività e riduzione di personale dalle aziende predette hanno già fruito del periodo di centottanta giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e che permane nella provincia la crisi economica di cui al summenzionato decreto interministeriale;

Vista la proposta favorevole dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività e riduzione di personale da aziende industriali del settore della gomma operanti nella provincia di Napoli, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Roma, addì 9 agosto 1977

Il Ministro: ANSELMI

(9199)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1977.

Norme per la concessione della esenzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine per gli oli minerali lubrificanti impiegati negli usi previsti nel punto 6) della lettera H), tabella A, allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, concernente modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, concernente modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi;

Visto il punto 6) della lettera *H*) della tabella *A*, allegata al citato decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, aggiunto con l'art. 23 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161 e sostituito dalla legge 29 marzo 1976, n. 118;

Decreta:

Art. 1.

Gli oli minerali lubrificanti per essere ammessi alla esenzione dalla imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *H*), punto 6) della tabella *A*, allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e successive modificazioni, quando sono destinati, senza subire trasformazione, ad essere impiegati, in usi diversi dalla combustione o dalla lubrificazione, nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione di relativi manufatti, devono essere denaturati con l'aggiunta, ad ogni quintale di prodotto, di chilogrammi uno di normal-butilftalato oppure di diisobutilftalato nel quale devono essere preventivamente disciolti grammi cento di betanaftolo e grammi quattro del colorante «Oil blue 9013-B» (dimetildiamminantrachinone)

Art. 2.

Le sostanze denaturanti e coloranti di cui all'articolo precedente, anche in miscela tra loro, sono fornite dalle ditte interessate e, prima dell'impiego, devono essere analizzate e riconosciute idonee dal competente Laboratorio chimico compartimentale delle dogane e delle imposte indirette. Le sostanze denaturanti e coloranti, nonché le miscele predette, devono essere inoltre introdotte e custodite in adatto magazzino suggellato, dal quale sono estratte solamente, all'atto dell'impiego, sotto vigilanza del personale dell'amministrazione finanziaria che deve assistere alla loro miscelazione con il prodotto da denaturare.

Il movimento di introduzione e di estrazione delle sostanze denaturanti o coloranti o delle relative miscele, nonché quello dei prodotti da denaturare e denaturati sarà tenuto in evidenza su apposito registro di carico e scarico.

Art. 3.

La denaturazione del prodotto di cui all'art. 1 deve essere eseguita presso gli stabilimenti nei quali il prodotto stesso è stato ottenuto o nei depositi doganali, se trattasi di prodotto di importazione.

Tuttavia potrà consentirsi che il prodotto nazionale sia denaturato nei depositi doganali e negli stabilimenti di impiego, ai quali esso è stato trasferito sotto vincolo di bolletta di cauzione. Non è consentita la denaturazione presso i depositi di oli minerali gravati d'imposta di fabbricazione.

Gli esercenti gli impianti specificati nei precedenti commi che intendono effettuare la denaturazione del prodotto di cui all'art. 1 debbono in ogni caso adottare tutte le misure precauzionali idonee ad evitare danni alla salute del personale addetto alla manipolazione delle soluzioni da aggiungere al prodotto agevolato e devono presentare apposita denuncia, in doppio esemplare, all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione od alla circoscrizione doganale competenti per territorio, almeno dieci giorni prima dell'inizio della particolare attività.

Nella denuncia devono essere indicati, oltre al nominativo della ditta esercente e di chi la rappresenta, l'ubicazione dell'impianto, il numero e la capacità dei recipienti, le attrezzature da usare per le operazioni di denaturazione e i recipienti nei quali sarà custodito il prodotto denaturato e la loro capacità.

Un esemplare della denuncia è restituito all'esercente con l'annotazione della data di presentazione.

Art. 4.

In base alla denuncia di cui all'articolo precedente l'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione verifica gli impianti, provvede per la taratura dei recipienti, ordina all'esercente le opere ritenute necessarie per la tutela degli interessi erariali e prescrive le misure per l'esercizio di una efficace vigilanza, redigendo apposito processo verbale in doppio originale, da sottoscriversi dai delegati dell'ufficio tecnico e dall'esercente o dal suo rappresentante, uno dei quali è consegnato all'interessato.

Art. 5.

Ogni qualvolta l'esercente intenda compiere operazioni di denaturazione deve presentare, almeno tre giorni prima, al competente ufficio finanziario apposita di-

chiarazione in doppio esemplare, indicando la quantità di prodotto da sottoporre a denaturazione nonché il giorno e l'ora di inizio delle operazioni.

L'ufficio tecnico o la dogana possono stabilire che le operazioni di denaturazione si compiano in un giorno diverso da quello indicato dall'esercente, dandone notizia alla ditta interessata.

Art. 6.

Le operazioni di denaturazione devono compiersi senza interruzioni e sotto vigilanza finanziaria continuativa.

Il personale delegato dall'ufficio tecnico o dalla dogana accerta la quantità del prodotto da denaturare e quella delle sostanze all'uopo occorrenti ed assiste alla miscela facendo agitare la massa del liquido nel modo e per il tempo ritenuti necessari per conseguire la completa omogeneità; preleva, quindi, campioni del prodotto denaturato per sottoporlo al relativo controllo analitico.

Dall'eseguita denaturazione viene redatto apposito verbale, in doppio esemplare, da sottoscriversi dai delegati dell'amministrazione finanziaria che hanno presenziato alle operazioni e dall'esercente o dal suo rappresentante.

Un esemplare del verbale è trattenuto dall'ufficio finanziario per essere allegato al registro di carico e scarico di cui al successivo art. 7, mentre l'altro viene consegnato all'esercente o al suo rappresentante.

Dopo la denaturazione, gli oli minerali lubrificanti possono essere estratti solo con diretta destinazione allo stabilimento d'impiego.

Art. 7.

Il movimento del prodotto denaturato, custodito negli stabilimenti di produzione e nei depositi doganali, è tenuto in evidenza su appositi registri di carico e scarico nei quali vengono annotati:

a) nella parte del carico, le singole quantità sottoposte a denaturazione con riferimento ai relativi verbali;

b) nella parte dello scarico, le singole quantità estratte con l'indicazione degli estremi del certificato di provenienza mod. H-*ter* 16, colore rosa, obbligatorio per qualsiasi quantità, e del nulla osta rilasciato dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione nella cui circoscrizione trovasi lo stabilimento, opificio, laboratorio od officina di impiego.

Per le deficienze del prodotto denaturato custodito negli stabilimenti di produzione o nei depositi doganali sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 8, 9 e 10 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni.

Art. 8.

Chiunque intende impiegare il prodotto denaturato di cui all'art. 1, deve essere preventivamente autorizzato dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio.

Nella relativa domanda, corredata da una relazione sul processo nel quale il prodotto agevolato trova impiego, devono essere indicati il nome della ditta e di chi la rappresenta, l'ubicazione dello stabilimento, opificio, officina o laboratorio, le macchine e le attrezzature costituenti gli impianti, la qualità e la quantità del prodotto agevolato da impiegare annualmente, i recipienti nei quali sarà custodito il prodotto stesso e la loro capacità nonché i prodotti da ottenere.

Art. 9.

Il trasferimento del prodotto denaturato dagli stabilimenti di produzione e dai depositi doganali allo stabilimento, opificio, officina o laboratorio d'impiego, autorizzato a termini del precedente art. 8, è fatto a seguito di nulla osta rilasciato dal competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e con la scorta di certificato di provenienza mod. H-*ter* 16, colore rosa, obbligatorio per qualsiasi quantità, sul quale deve essere precisato che trattasi di prodotto denaturato per gli usi esenti previsti nel precedente art. 1.

Il predetto nulla osta è rilasciato di volta in volta a richiesta dell'esercente lo stabilimento d'impiego. Per il prelevamento del prodotto da impianti dichiarati normali fornitori, in numero non superiore a quattro, il nulla osta può avere validità per l'anno solare del rilascio, salvo ad essere revocato su richiesta dell'esercente ovvero, in caso di giustificati motivi, su iniziativa dello stesso ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione. Il nulla osta deve essere conservato dagli esercenti degli stabilimenti di produzione e dei depositi doganali per il periodo di due anni ed esibito ad ogni richiesta dagli agenti di vigilanza.

L'esercente lo stabilimento, opificio, officina, o laboratorio d'impiego è obbligato alla tenuta di un registro di carico e scarico, previamente vidimato dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, nel quale deve indicare, nella parte del carico, il prodotto ricevuto e gli estremi del relativo certificato di provenienza e, nella parte dello scarico, la quantità passata alla lavorazione con l'indicazione dei prodotti ottenuti.

Art. 10.

Le ditte che, per motivate ragioni tecniche, intendono impiegare gli oli minerali lubrificanti denaturati soltanto con il normal-butilftalato o con il diisobutilftalato e con il betanaftolo, nelle quantità prescritte nel precedente art. 1, senza aggiunta del colorante « Oil bleu 9013-B » oppure con aggiunta di sostanze diverse da quelle prescritte dal predetto art. 1, devono presentare circostanziata istanza, tramite il competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, in triplice esemplare, di cui una in carta legale, al Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e imposte indirette.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione trasmette al Ministero delle finanze l'istanza in carta legale e la relazione con tutte le necessarie informazioni e ne invia un esemplare in carta libera, corredato dell'anzidetta relazione, al laboratorio chimico centrale delle dogane e delle imposte indirette.

L'ammissione all'esenzione dalla imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine è autorizzata, sentito il predetto laboratorio chimico centrale, dal Ministero delle finanze, che stabilisce le modalità da osservarsi.

Art. 11.

La procedura di cui al precedente art. 10 viene seguita anche quando, per ragioni tecniche o igienico-sanita-

rie, gli oli minerali lubrificanti devono essere utilizzati negli usi previsti dal precedente art. 1, tal quali, senza cioè aggiunta di alcuna sostanza denaturante o colorante.

Il prodotto da utilizzare tal quale deve essere trasferito dalle fabbriche e dai depositi doganali agli stabilimenti, opifici, officine o laboratori di impiego con bolletta di cauzione, da rilasciarsi su separato bollettario.

Le lavorazioni del prodotto di cui sopra sono assoggettate a vigilanza finanziaria permanente.

Nei casi in cui è possibile accertare fiscalmente la quantità effettiva di olio lubrificante agevolato immessa nei prodotti finiti e stabilire i relativi coefficienti di consumo, il Ministero delle finanze può consentire che la vigilanza finanziaria sia effettuata in maniera saltuaria ed indiretta.

Art. 12.

L'esercente autorizzato ad impiegare il prodotto tal quale, sotto vigilanza finanziaria saltuaria ed indiretta, è obbligato:

a) ad assumere in carico, su apposito registro di carico e scarico preventivamente vidimato dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, le singole partite di prodotto pervenuto con bolletta di cauzione allegando tale bolletta al predetto registro e dandone immediato avviso, con lettera a mano o raccomandata ovvero per telegramma, all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente.

Il prodotto così assunto in carico è a disposizione dell'esercente per la lavorazione agevolata senza attendere la preventiva verificazione del funzionario della amministrazione;

b) a presentare, almeno cinque giorni prima di utilizzare il prodotto agevolato, apposita dichiarazione di lavoro, in doppio esemplare, nella quale deve indicare il periodo di lavorazione, che non deve superare il bimestre, l'orario giornaliero, la quantità del prodotto agevolato che intende impiegare, la natura e l'entità delle lavorazioni da effettuare. Un esemplare dell'anzidetta dichiarazione è restituito, vidimato, all'esercente, il quale deve annotarvi la quantità effettiva del prodotto impiegato e la entità delle lavorazioni giornaliere eseguite;

c) a tenere in evidenza il movimento del prodotto agevolato sul registro di carico e scarico di cui alla precedente lettera *a*), annotando, nella parte del carico, anche le partite recuperate dalla lavorazione — quando il recupero è fatto fuori del ciclo della produzione industriale — e, nella parte dello scarico, le quantità passate alla lavorazione.

Art. 13.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, nel caso in cui le lavorazioni di cui al precedente art. 12 siano assoggettate a vigilanza finanziaria saltuaria, provvede ad eseguire esperimenti al fine di determinare le eventuali perdite di lavorazione ed i dati necessari per controllare indirettamente l'effettivo impiego del prodotto agevolato nella lavorazione dichiarata.

Non oltre la fine di ciascun bimestre, il funzionario addetto alla vigilanza, eseguiti gli accertamenti di competenza, annota sulla dichiarazione di lavoro la quantità del prodotto agevolato consumato e, riconosciuto regolare l'impiego del prodotto pervenuto, provvede alla compilazione del certificato di scarico della bolletta di cauzione, rimettendolo, unitamente alla dichiarazione di lavoro, all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Quest'ultimo, accertata la regolarità dei documenti, accorda l'esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine sul prodotto agevolato regolarmente impiegato ed invia il certificato di scarico all'ufficio che ha emesso la bolletta di cauzione.

Alla fine dell'esercizio finanziario il registro di carico e scarico, con le bollette di cauzione allegate, è ritirato dal funzionario addetto alla vigilanza e consegnato all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Art. 14.

Gli oli minerali lubrificanti denaturati secondo le modalità stabilite con la circolare del 14 luglio 1976, numero 316, possono essere esitate per gli usi previsti fino ad esaurimento delle partite giacenti alla data di entrata in vigore del presente decreto presso gli impianti dove sono state eseguite le relative operazioni di denaturazione e comunque non oltre tre mesi dalla predetta data. Successivamente a tale data possono essere esitate solo previa aggiunta della sostanza colorante prescritta dal precedente art. 1.

Art. 15.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1977

Il Ministro: Pandolfi

(9194)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1977.

Disciplina delle operazioni di facchinaggio del grano.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 407, sulla disciplina dei lavori di facchinaggio e successiva modificazione ed integrazione;

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1976, sulla disciplina delle operazioni di facchinaggio del grano ed in particolare l'art. 9 che prevede che durante il periodo di vigenza del decreto le tariffe saranno modificate alle date del 1° dicembre e/o del 1° giugno di ogni anno qualora sulla base delle rilevazioni dell'ISTAT risulti essersi verificata una variazione del costo della vita superiore al 5 %;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1977, sulle operazioni di facchinaggio del grano, emanato ai sensi del ricordato art. 9;

Considerato che nel semestre 1° dicembre 1976-31 maggio 1977 il costo della vita sulla base delle rilevazioni dell'ISTAT risulta aumentato del 9,1% e pertanto si è verificata la condizione prevista dall'art. 9 del decreto ministeriale 29 maggio 1976;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione delle tariffe relative alle operazioni di facchinaggio del grano di cui al ricordato decreto ministeriale 29 maggio 1976;

Sentito il parere della commissione centrale ai sensi dell'art. 4, lettera *b*), della citata legge n. 407;

Decreta

Articolo unico

A partire dalla data del 1° giugno 1977, le tariffe di cui agli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 29 maggio 1976 sulla disciplina delle operazioni di facchinaggio del grano sono aumentate del 6%.

Per effetto di tale aumento le tariffe di cui al decreto ministeriale 23 maggio 1977 risultano pertanto modificate nel modo seguente.

Modifiche all'art. 2:

A) *Entrata nei magazzini*:

1) scarico da veicoli, pesatura, vuotatura o accatastamento . . . . L. 81,44
2) scarico da veicoli, vuotatura o accatastamento . . . . » 66,08

B) *Uscita dai magazzini*:

1) disaccatastamento, travasatura, da sacco a sacco, pesatura, egalizzazione, legatura e carico su veicolo . . . . L. 133,87
2) disaccatastamento, travasatura da sacco a sacco, legatura e carico su veicolo » 118,74
3) insaccatura, pesatura, egalizzazione, legatura e carico su veicolo . . . . . . » 101,57
4) disaccatastamento, pesatura e carico su veicolo . . . . » 96,63
5) insaccatura, legatura e carico su veicolo . . . . » 86,67
6) disaccatastamento e carico su veicolo » 81,27
7) solo carico su veicolo . . . . » 61,07

C) *Lavori in campagna*:

1) insacco, pesatura, egalizzazione, legatura e carico . . . . L. 157,50
2) insacco, egalizzazione, legatura e carico . . . . » 135,00
3) pesatura e carico . . . . » 102,37
4) carico e scarico . . . . » 78,75
5) stivaggio e distivaggio . . . . . » 31,50

D) *Operazioni negli scali ferroviari*:

1) distivaggio e trasbordo da carro ferroviario a veicolo sottocarico:

senza pesatura . . . . L. 63,05
con pesatura . . . . » 78,34

2) trasbordo da veicolo a carro ferroviario sottocarico e stivaggio:

senza pesatura . . . . » 63,05
con pesatura . . . . » 78,34

3) trasbordo da veicolo a carro ferroviario sottocarico con vuotatura e assestamento:

senza pesatura . . . . » 71,26
con pesatura . . . . » 86,62

E) *Operazioni alle fosse*:

1) scarico da veicolo a ciglio fossa, pesatura e vuotatura . . . . L. 65,57
2) come sopra senza pesatura . . . » 50,06
3) elevazione a ciglio fossa, insaccatura, legatura, pesatura e carico sui veicoli . . L. 177,41
4) come sopra senza pesatura . . . » 156,87
5) sola elevazione a ciglio fossa . . . » 119,91

F) *Operazioni varie*:

1) travasatura da sacco a sacco . . . L. 50,95
2) paleggiatura o trapalatura a mano » 35,09
3) vuotatura a mano residuo celle aperte (magazzini piani) . . . . » 35,09
4) vuotatura a mano residuo celle aperte (magazzini verticali) . . . . » 78,75
5) spostamento e maneggio in genere dei sacchi con accatastamento o vuotatura » 30,37
6) stivaggio e distivaggio su automezzi o su veicolo ippotrainato . . . . » 23,62
7) accatastamento o disaccatastamento » 20,40

G) *Maggiorazioni varie*:

1) maggiorazione per accatastamento o vuotatura o per disaccatastamento ad altezza da mt. 2,20 a mt. 3 . . . . L. 19,29
2) come sopra per altezze superiori a mt. 3 e fino a mt. 6 . . . . » 28,62
3) come sopra per altezze superiori a mt. 6 . . . . » 33,07
4) maggiorazioni per percorsi da mt. 15 a mt. 30 . . . . » 8,58
5) come sopra oltre i mt. 30 e per ogni 15 mt. . . . . » 17,38
6) per ogni gradino percorso a cominciare dal sesto . . . . » 5,03

Modifiche all'art. 3:

A) *Immissione del grano nei magazzini*:

da veicolo ribaltabile;
da veicolo ribaltabile con bocchette di scarico;
da veicolo con cassone fisso senza bocchette;

1) in tramoggia dotata di impianti fissi intendendosi per tali, oltre a quelli solitamente usati nei silos, quelli che non richiedono lo spostamento manuale della coclea e/o delle linee di trasporto . . . . L. 29,69
2) in tramoggia dotata di impianti mobili . . . . » 66,82

B) *Immissione del grano nei magazzini*:

1) da vagone cisterna o con bocchette L. 59,39
2) da vagone normale con paratorie . » 118,79

C) *Uscita del grano alla rinfusa con impianto mobile a veicolo* . . . . L. 74,25

Operazioni alle fosse:

a) entrata:

1) scarico da veicolo attrezzato con bocchette di scarico, con immissione nella fossa o da veicolo con cassone ribaltabile con immissione nella fossa a mezzo pala o rastrello . . . . » 69,75
2) scarico da veicolo attrezzato con pompe d'aspirazione con immissione diretta nella fossa . . . . » 37,12

b) uscita:

1) uscita grano da fossa a mezzo tubi d'aspirazione e carico su veicolo con vuotatura fossa . . . . L. 118,79

2) carico grano su veicolo attrezzato di tubi che aspirano direttamente nella fossa . . . . » 59,39

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 agosto 1977

Il Ministro: ANSELMI

(9123)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1977.

Conferma del commissario liquidatore del fondo di previdenza per il personale dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 6 dello statuto del fondo di previdenza per il personale dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1968, n. 1405;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, concernente la soppressione, fra gli enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, con effetto dal 31 dicembre 1972;

Visto l'art. 18 del precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 1036, concernente il trasferimento presso altre amministrazioni pubbliche del personale dipendente degli enti soppressi;

Visto l'art. 19 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica concernente l'assunzione da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dei trattamenti pensionistici a carico di gestioni o fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria istituiti in seno agli enti disciolti;

Visto il proprio decreto 29 luglio 1976, con il quale è stato sciolto il consiglio di amministrazione del fondo di previdenza per il personale dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato ed è stato nominato il dott. Erasmo Venosi commissario liquidatore del fondo medesimo per la durata di sei mesi;

Visto il proprio decreto 1° giugno 1977, con il quale il dott. Erasmo Venosi è stato confermato nelle funzioni di commissario liquidatore del fondo per il periodo dal 29 gennaio al 28 luglio 1977;

Considerata l'opportunità, ai fini della necessaria continuità della gestione commissariale, di rinnovare nella carica il predetto dott. Erasmo Venosi;

Decreta:

Il dott. Erasmo venosi è confermato nelle funzioni di commissario liquidatore del fondo per il periodo dal 28 luglio 1977 al 27 luglio 1978, con il compito di curare gli adempimenti di spettanza del fondo previsti dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 agosto 1977

Il Ministro: ANSELMI

(9195)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1977.

Sostituzione di un membro del collegio dei sindaci dello Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 novembre 1962, n. 1655, che disciplina l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 1002, che approva il nuovo statuto dell'Ente medesimo;

Visto il proprio decreto 6 maggio 1976, concernente, tra l'altro, la ricostituzione del collegio dei sindaci dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura;

Vista la lettera 15 luglio 1977, con la quale il sig. Ivo Spada, membro del collegio dei sindaci predetto in rappresentanza degli impiegati dell'agricoltura su designazione della Confederazione italiana dei dirigenti e degli impiegati dell'agricoltura, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Vista altresì la nota 21 luglio 1977, n. 15958, con la quale l'organizzazione sindacale medesima ha designato il sig. Agostino Silvani in sostituzione del sig. Ivo Spada;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Agostino Silvani è nominato membro del collegio dei sindaci dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura in rappresentanza degli impiegati dell'agricoltura ed in sostituzione del sig. Ivo Spada, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 agosto 1977

Il Ministro: ANSELMI

(9196)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1977.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi interamente sottoscritti dalla Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 13 gennaio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 15 gennaio 1977, con il quale viene autorizzata l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio 1977;

Visto l'art. 8 del citato decreto che dà facoltà al Ministro per il tesoro di disporre, con proprio decreto, emissioni di buoni ordinari del Tesoro da collocare esclusivamente presso la Banca d'Italia;

Decreta:

Per il mese di agosto 1977 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, per un importo di lire 250 miliardi che verranno interamente sottoscritti dalla Banca d'Italia ai fini della successiva cessione agli operatori che ne facciano richiesta.

Per detti buoni il prezzo di emissione è stabilito in L. 93,20 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'anno finanziario 1978.

L'emissione sarà effettuata il giorno 30 agosto 1977.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 agosto 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1977
Registro n. 19 Tesoro, foglio n. 254

(9304)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1977.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per investimenti liberi interamente sottoscritti dalla Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 13 gennaio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 15 gennaio 1977, con il quale viene autorizzata l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio 1977;

Visto l'art. 8 del citato decreto che dà facoltà al Ministro per il tesoro di disporre, con proprio decreto, emissioni di buoni ordinari del Tesoro da collocare esclusivamente presso la Banca d'Italia;

Decreta:

Per il mese di agosto 1977 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, per un importo di lire 750 miliardi che verranno interamente sottoscritti dalla Banca d'Italia ai fini della successiva cessione agli operatori che ne facciano richiesta.

Per detti buoni il prezzo di emissione è stabilito in L. 86,60 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'anno finanziario 1978.

L'emissione sarà effettuata il giorno 30 agosto 1977

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 agosto 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1977
Registro n. 19 Tesoro, foglio n. 255

(9305)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Peschici ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 agosto 1977, il comune di Peschici (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 58.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4354/M)

Autorizzazione al comune di Alberobello ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 agosto 1977, il comune di Alberobello (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 116.875.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4355/M)

Autorizzazione al comune di Castrignano del Capo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 18 agosto 1977, il comune di Castrignano del Capo (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 23.250.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4356/M)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario interprovinciale di Rieti e Terni e sostituzione del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 10 agosto 1977 la gestione straordinaria del Consorzio agrario interprovinciale di Rieti e Terni viene prorogata al 30 giugno 1978 ed il dott. Adriano Marinenzi viene nominato, con decorrenza dalla data del decreto stesso, ed in sostituzione del dott. Michele De Pascale, nell'incarico di commissario governativo dell'Ente, con gli stessi poteri ed obblighi stabiliti nel precedente decreto ministeriale 19 febbraio 1969.

Al predetto commissario è fatto obbligo di provvedere nel termine di cui sopra e nei modi previsti dal combinato disposto dell'art. 19 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235 e dell'art. 2366 del codice civile, alla convocazione dell'assemblea dei soci per gli adempimenti di legge.

(9128)

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Forlì e sostituzione del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 10 agosto 1977 la gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Forlì viene prorogata al 30 giugno 1978 ed il dott. Luigi Rizzi viene nominato, con decorrenza dalla data del decreto stesso, ed in sostituzione del dott. Gastone Sbampato, nell'incarico di commissario governativo dell'Ente, con gli stessi poteri ed obblighi stabiliti nel precedente decreto ministeriale 25 febbraio 1972.

Al predetto commissario è fatto obbligo di provvedere nel termine di cui sopra e nei modi previsti dal combinato disposto dell'art. 19 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235 e dell'art. 2366 del codice civile, alla convocazione dell'assemblea dei soci per gli adempimenti di legge.

Con lo stesso decreto viene, altresì, disposta la conferma del rag. Aldo Versino a vice commissario governativo.

(9134)

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale de L'Aquila

Con decreto ministeriale 10 agosto 1977 la gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale de L'Aquila viene prorogata fino al 30 giugno 1978 ed il dott. Virginio Pellacchi è confermato nella carica di commissario governativo del Consorzio medesimo con gli stessi poteri ed obblighi previsti nel precedente decreto ministeriale 15 febbraio 1969.

Al predetto commissario governativo è fatto obbligo di provvedere, nel termine di cui sopra e nei modi previsti dal combinato disposto dell'art. 19 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235 e dell'art. 2366 del codice civile, alla convocazione dell'assemblea dei soci per gli adempimenti di legge.

(9131)

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Novara

Con decreto ministeriale 10 agosto 1977 la gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Novara viene prorogata al 30 giugno 1978 e l'avv. Giuseppe Paolo Uglietti viene confermato nell'incarico di commissario governativo dell'Ente, con gli stessi poteri ed obblighi previsti nel precedente decreto ministeriale 1° luglio 1975.

Al predetto commissario è fatto obbligo di provvedere nel termine di cui sopra e nei modi previsti dal combinato disposto dell'art. 19 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235 e dell'art. 2366 del codice civile, alla convocazione dell'assemblea dei soci per gli adempimenti di legge.

(9130)

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Asti e sostituzione del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 10 agosto 1977 la gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Asti, viene prorogata al 30 giugno 1978 e l'avv. Giangiacomo Dapino viene nominato, con decorrenza dalla data del decreto stesso, ed in sostituzione del dott. Massimo Arlini, nell'incarico di commissario governativo dell'Ente, con gli stessi poteri ed obblighi stabiliti nel precedente decreto ministeriale 25 settembre 1973.

Al predetto commissario è fatto obbligo di provvedere nel termine di cui sopra e nei modi previsti dal combinato disposto dell'art. 19 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235 e dell'art. 2366 del codice civile, alla convocazione dell'assemblea dei soci per gli adempimenti di legge.

(9133)

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario della Lucania, in Potenza

Con decreto ministeriale 10 agosto 1977 la gestione straordinaria del Consorzio agrario regionale della Lucania, in Potenza, viene prorogata fino al 30 giugno 1978 ed il dott. Raoul Testa viene confermato nella carica di commissario governativo, con gli stessi poteri ed obblighi di cui al precedente decreto ministeriale 18 marzo 1971.

Con il medesimo decreto, al commissario governativo è fatto obbligo, alla scadenza del termine come sopra prorogato, di provvedere nei modi previsti dal combinato disposto dall'art. 19 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235 e dell'art. 2366 del codice civile, alla convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci per gli ulteriori adempimenti di legge.

(9132)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa agricola « Consorzio laziale tra cooperative agricole - Co.La.Coop.A. », in Roma.

Con decreto ministeriale 4 agosto 1977, i poteri conferiti all'avv. Piergiorgio Benigni, commissario governativo della società cooperativa agricola « Consorzio laziale tra cooperative agricole - Co.La.Coop.A. », in Roma, sono stati prorogati fino al 31 gennaio 1978.

(9038)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di letteratura italiana (raddoppio) presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di letteratura italiana (raddoppio), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9293)

Vacanza di una cattedra di diritto della navigazione presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma è vacante una cattedra di diritto della navigazione, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9294)

Vacanza della cattedra di disegno e rilievo presso la facoltà di architettura dell'Università di Palermo

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di architettura dell'Università di Palermo è vacante la cattedra di disegno e rilievo, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9183)

Vacanza delle cattedre di misure elettroniche e di fisica tecnica nella facoltà di ingegneria dell'Università di Padova

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Padova sono vacanti le seguenti cattedre:

1) misure elettroniche;
2) fisica tecnica,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9184)

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Firenze (cattedra di meccanica applicata alle macchine).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Firenze è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di meccanica applicata alle macchine) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9182)

CONCORSI ED ESAMI

OSPEDALE « SS. CARLO E DONNINO » DI PERGOLA

Concorso ad un posto di primario del servizio di radiologia e fisioterapia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di radiologia e fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pergola (Pesaro e Urbino).

(9239)

OSPEDALE DI MILAZZO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di pneumologia;

un posto di assistente del centro trasfusionale;

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Milazzo (Messina).

(9240)

OSPEDALI RIUNITI « G. MELACRINO E F. BIANCHI » DI REGGIO CALABRIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e tre posti di assistente della divisione di chirurgia toracica;

un posto di aiuto e due posti di assistente della prima divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente del servizio autonomo di anestesia e rianimazione presso la divisione di nefrologia;

due posti di assistente della sezione di chirurgia aggregata alla divisione nefrologica;

quattro posti di assistente (a tempo pieno) della divisione di neonatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Reggio Calabria.

(9250)

OSPEDALE « CALAI » DI GUALDO TADINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario radiologo;

un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gualdo Tadino (Perugia).

(9243)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto ostetrico-ginecologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande; redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gualdo Tadino (Perugia).

(9244)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA DEGLI ANGELI » DI PORDENONE

Concorso ad un posto di assistente di immunoematologia e servizio trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di immunoematologia e servizio trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Pordenone.

(9245)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di chimica clinica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di chimica clinica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Pordenone.

(9246)

OSPEDALE « S. MATTEO » DI PAVIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

quattro posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

due posti di assistente della clinica dermatologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pavia.

(9241)

OSPEDALE « S. GIACOMO » DI NOVI LIGURE

Concorso ad un posto di assistente del servizio autonomo di cardiologia

E' indetto pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente del servizio autonomo di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Novi Ligure (Alessandria).

(9156)

OSPEDALE DI ABBADIA S. SALVATORE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente anestesista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Abbadia S. Salvatore (Siena).

(9142)

OSPEDALE DI ALGHERO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di medicina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami ad un posto di aiuto della divisione di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Alghero (Sassari).

(9252)

OSPEDALE CIVILE DI ROVERETO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di medicina generale;

un posto di primario di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Rovereto (Trento).

(9158)

OSPEDALE DEL VALDARNO ARETINO DI MONTEVARCHI

Concorso ad un posto di assistente di centro trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Montevarchi (Arezzo).

(9157)

OSPEDALE « N. GIANNETTASIO » DI ROSSANO

Concorso ad un posto di assistente del laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Rossano (Cosenza).

(9242)

SPEDALI RIUNITI « S. CHIARA » DI PISA

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di istologia ed anatomia patologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di istologia ed anatomia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Pisa.

(9249)

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 4 luglio 1977, n. **34.**

Modificazione delle delimitazioni delle zone montane omogenee stabilite con legge regionale 11 agosto 1973, n. 17.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 12 *luglio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il punto 6) dell'art. 1 della legge regionale 11 agosto 1973 n. 17 è sostituito dal seguente:

6) comuni della Valle Varaita: Bellino, Brossasco, Casteldelfino, Costigliole Saluzzo, Frassino, Isasca, Melle, Piasco, Pontechianale, Rossana, Sampeyre, Valmala, Venasca, Verzuolo.

Il punto 7) dell'art. 1 della legge regionale 11 agosto 1973 n. 17 è sostituito dal seguente:

7) comuni della Valle Maira: Acceglio, Busca, Canosio, Cartignano, Celle Macra, Dronero, Elva, Macra, Marmora, Prazzo, Roccabruna, San Damiano Macra, Stroppo, Villar San Costanzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 4 luglio 1977

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 4 luglio 1977, n. **35.**

Autorizzazione all'acquisto di un immobile da destinare a sede di uffici regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 12 *luglio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato l'acquisto dell'immobile, denominato « Villa San Remigio », sito in Verbania, via Vittorio Veneto n. 31, con annessi arredamenti, da destinare a sede di uffici regionali al prezzo di 340 milioni.

La giunta regionale stabilirà, con propria deliberazione, le altre condizioni del contratto per l'acquisto dell'immobile di cui al precedente comma.

Art. 2.

All'onere di 340 milioni di cui al precedente articolo si provvede mediante l'utilizzo di una quota di pari ammontare dell'avanzo finanziario stabilito dal rendiconto consuntivo per l'anno 1975.

Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977 saranno conseguentemente istituiti:

il cap. 10450 con la denominazione « Spesa per l'acquisto di un immobile sito in Verbania, via Vittorio Veneto n. 31, da destinare a sede di uffici regionali » con lo stanziamento di 290 milioni;

il cap. 10520 con la denominazione « Spesa per l'acquisto di arredamenti per la sede degli uffici regionali in Verbania » con la dotazione di 50 milioni.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Agli oneri per l'atto di acquisto dell'immobile e degli arredi, di cui al precedente art. 1, valutati in 3 milioni, si provvede con lo stanziamento del cap. 460 del bilancio di previsione per l'anno 1977.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 4 luglio 1977

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 4 luglio 1977, n. **36.**

Partecipazione della Regione alla Società azionaria gestione aeroporto di Torino (S.A.G.A.T.).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 12 *luglio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione assume una partecipazione azionaria nella Società per azioni S.A.G.A.T., con sede in Torino, in considerazione dell'esigenza di coordinare ed indirizzare, attraverso gli organi e strumenti della pianificazione territoriale, l'attività urbanistica degli enti locali con termini per la salvaguardia delle aree più direttamente interessate dallo scalo, nonché per la tutela dello ambiente naturale.

Art. 2.

La giunta regionale è autorizzata a compiere tutte le operazioni occorrenti per consentire alla Regione l'acquisizione al proprio patrimonio di azioni della S.p.a. S.A.G.A.T. per un valore complessivo nominale di 450 milioni di lire.

La giunta regionale è altresì autorizzata a prestare fidejussione alla società S.A.G.A.T. per le eventuali necessità di finanziamenti destinati ad investimenti, nei limiti degli stanziamenti di bilancio che saranno stabiliti con apposite leggi regionali.

Art. 3.

I membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della S.p.a. S.A.G.A.T., la cui nomina sarà riservata alla regione Piemonte, ai sensi degli articoli 2458 e 2459 del codice civile, saranno designati dal consiglio regionale, assicurando la rappresentanza della minoranza.

I consiglieri di amministrazione come sopra nominati sono vincolati nell'esercizio del mandato, alla osservanza degli indirizzi e delle direttive impartite dai competenti organi della Regione.

Art. 4.

All'onere di cui al precedente art. 2, primo comma, si provvede mediante l'utilizzo di una quota di 450 milioni dello avanzo finanziario stabilito dal rendiconto consuntivo dell'esercizio 1975, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977, del cap. 13920, con la denominazione « Oneri relativi alla sottoscrizione di quote di capitale azionario della S.p.a. S.A.G.A.T. » e con lo stanziamento di 450 milioni.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 4 luglio 1977

VIGLIONE

(9013)

LEGGE REGIONALE 13 luglio 1977, n. **37.**

Ulteriore rifinanziamento della legge regionale 8 settembre 1975, n. 51 « Interventi regionali per lo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste negli anni 1975-76-77.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 19 *luglio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Sono autorizzate le spese:

di 6.200 milioni per la concessione dei contributi di cui all'art. 5, lettera *b*), della legge regionale 8 settembre 1975, n. 51;

di 500 milioni per la concessione dei contributi di cui allo art. 7, lettera *b*), della legge regionale 8 settembre 1975, n. 51;

di 300 milioni per la concessione di contributi per favorire l'accesso al credito agrario di conduzione, ai sensi della legge regionale 12 marzo 1974, n 7.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante l'utilizzazione di una quota di 7.000 milioni dell'avanzo finanziario stabilito dal rendiconto consuntivo per l'esercizio finanziario 1975.

Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977 saranno istituiti:

il cap. 12741 con la denominazione: « Contributi in capitale per miglioramenti fondiari. Interventi relativi all'anno 1976 », e con lo stanziamento di 6.200 milioni;

il cap. 12841 con la denominazione: « Contributi in capitale per la meccanizzazione agricola. Interventi relativi all'anno 1976 » e con lo stanziamento di 500 milioni;

il cap. 12701 con la denominazione: « Contributi in conto interessi per favorire l'accesso al credito agrario di conduzione. Interventi relativi all'anno 1976 », e con lo stanziamento di 300 milioni.

Le somme stanziate con la presente legge saranno utilizzate esclusivamente per il finanziamento delle richieste di contributi presentate entro il 31 dicembre 1976.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza, possono essere impegnate nell'esercizio finanziario successivo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 13 luglio 1977

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 13 luglio 1977, n. **38.**

Integrazione straordinaria per l'assistenza scolastica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 19 *luglio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Integrazione di fondi

E' autorizzata l'integrazione di 940 milioni dello stanziamento di cui al cap. 2360 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante utilizzo di una quota di 600 milioni dell'avanzo finanziario stabilito dal rendiconto generale della Regione alla chiusura dell'esercizio 1975.

Per i rimanenti 340 milioni si provvede mediante corrispondente diminuzione del cap. 2500

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 13 luglio 1977

VIGLIONE

(9014)

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 8 giugno 1977, n. **24.**

Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale ai sensi della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 29 *giugno* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Le funzioni amministrative regionali proprie o delegate dallo Stato riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla legge 24 dicembre 1975, n. 706, sono delegate alle province nelle materie della caccia e della pesca e ai comuni in tutte le altre materie.

Art 2.

La violazione di norme che prevedono la irrogazione di sanzioni amministrative è accertata mediante processo verbale.

All'accertamento provvedono gli organi specificatamente a ciò abilitati dalle leggi.

Gli organi di cui al precedente comma debbono essere muniti di documento che ne attesti la legittimazione a effettuare l'accertamento.

Art. 3.

Il processo verbale di accertamento della violazione contiene:

a) l'indicazione della data, ora e luogo di accertamento;

b) le generalità e la qualifica del verbalizzante;

c) le generalità del trasgressore, se identificato;

d) la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione con la indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati dal trasgressore;

e) l'indicazione delle norme che si ritengono violate;

f) l'individuazione degli eventuali responsabili solidali ai sensi dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1975, n. 706;

g) l'indicazione dell'ente a cui il trasgressore ha facoltà ai sensi dell'art. 6 di presentare deduzione entro trenta giorni, tramite l'ufficio o comando cui appartiene il verbalizzante, nonchè la menzione della facoltà di pagamento in misura ridotta nei casi previsti dall'art. 7 con la precisazione del relativo importo e delle modalità di pagamento;

h) le eventuali dichiarazioni rese dal trasgressore;

i) la sottoscrizione del verbalizzante.

In calce al processo verbale vengono indicate le generalità di eventuali persone in grado di testimoniare sui fatti oggetto della trasgressione.

Art. 4.

I processi verbali di accertamento sono redatti almeno in triplice copia di cui una è rilasciata al trasgressore, una inviata all'ufficio o comando da cui dipende il verbalizzante, una trasmessa al comune o alla provincia, a seconda della competenza.

Art. 5.

Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata al trasgressore o agli eventuali responsabili solidali, l'ufficio o comando da cui il verbalizzante dipende provvede, entro novanta giorni dalla data dell'accertamento a notificare al trasgressore o agli eventuali responsabili solidali, nei cui confronti non sia avvenuta la contestazione personale, il processo verbale in via amministrativa o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento nei luoghi di cui agli articoli 139, 145, 146 del codice di procedura civile.

Nei casi previsti dagli articoli 140, 142, 143 del codice di procedura civile, la notificazione avviene a mezzo dell'ufficiale giudiziario.

Il processo verbale compilato a carico di persona non identificata deve essere immediatamente trasmesso all'autorità competente a irrogare la sanzione.

Art. 6.

Contro l'accertamento della violazione il trasgressore e i responsabili solidali possono formulare proprie deduzioni. Le deduzioni, redatte su carta legale, sono presentate direttamente o spedite mediante lettera raccomandata all'ufficio o comando di cui all'art. 3, lettera *g*), entro i trenta giorni successivi alla data di contestazione o notificazione della violazione; qualora le deduzioni siano presentate direttamente all'ufficio o comando deve esserne rilasciata ricevuta.

Art. 7.

Entro sessanta giorni dalla consegna o dalla notificazione del processo verbale, è ammesso il pagamento con effetto liberatorio per tutti gli obbligati di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa.

Il pagamento in misura ridotta è escluso nel caso di cui al secondo comma dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Art. 8.

Qualora il contravventore si avvalga della facoltà del pagamento in misura ridotta l'autorità competente che introita il relativo importo è tenuta a dare immediata comunicazione all'ufficio o comando da cui dipende il verbalizzante, al fine di evitare l'inoltro del rapporto di cui al successivo articolo.

Art. 9.

L'ufficio o comando da cui il verbalizzante dipende, decorso il termine previsto per il pagamento in misura ridotta senza che sia pervenuta notizia dell'avvenuto pagamento, ovvero nei casi in cui non sia consentito detto pagamento ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7, presenta rapporto al comune o alla provincia, a seconda della competenza, allegando le eventuali deduzioni pervenute.

Il sindaco o il presidente della provincia competente alla irrogazione quando in base al processo verbale e alle eventuali deduzioni riconosce la sussistenza della trasgressione, determina con ordinanza motivata l'ammontare della sanzione entro i limiti del minimo e del massimo stabiliti dalle singole leggi ed ingiunge al trasgressore e alle persone obbligate solidalmente il pagamento con le spese entro trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza stessa.

Nella determinazione dell'ammontare della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione, desunta dalle modalità dell'azione e dall'entità del danno o del pericolo accertato.

Per ogni violazione della stessa disposizione si applica la relativa sanzione.

Art. 10.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

In caso di mancato pagamento nel termine prescritto le autorità che hanno emesso l'ordinanza ingiuntiva procedono alla riscossione della somma dovuta mediante esecuzione forzata a norma del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

In caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un quarto per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

Art. 11.

I proventi delle sanzioni di cui alla presente legge sono integralmente devoluti alle province ed ai comuni, secondo la rispettiva competenza, a titolo di finanziamento delle spese di gestione delle funzioni delegate.

Art. 12.

La definizione dei procedimenti amministrativi in corso prima dell'entrata in vigore della presente legge rimane di competenza della Regione.

Art. 13.

Le province e i comuni sono tenuti a fornire alla Regione informazioni e dati statistici relativi allo svolgimento delle funzioni delegate.

La Regione a sua volta mette a disposizione delle province e dei comuni gli elementi conoscitivi in suo possesso.

Art. 14.

I provvedimenti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate sono imputati agli enti delegati.

Art. 15.

Le funzioni amministrative di cui all'art. 1 dovranno essere esercitate sulla base delle direttive approvate con deliberazione del consiglio regionale.

Art. 16.

Per quanto non previsto nella presente legge si fa riferimento alle norme statali vigenti in materia in quanto applicabili.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 8 giugno 1977

CAROSSINO

LEGGE REGIONALE 21 giugno 1977, n. 25.

Modifiche alla legge regionale 13 marzo 1974, n. 11, recante norme provvisorie sulle indennità di missione e di trasferimento ai dipendenti regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 29 *giugno* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La tabella *A* di cui all'art. 1 della legge regionale 13 marzo 1974, n. 11 è sostituita dalla tabella *A* allegata alla presente legge.

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 13 marzo 1974, n. 11 è sostituito dal seguente:

« Per le missioni di durata superiore alle 10 ore e inferiori alle 24 e per le missioni di durata dalle 4 alle 10 ore viene corrisposta l'indennità nelle misure ridotte di cui all'allegata tabella *B* ».

Art. 3.

L'indennità chilometrica di cui al secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 13 marzo 1974, n. 11, è elevata a lire 85 al chilometro.

Art. 4.

Per le missioni compiute nelle giornate di domenica o in altri giorni festivi a norma di legge, ferma restando la corresponsione dell'indennità, saranno stabilite d'intesa con le organizzazioni sindacali le modalità per il recupero del riposo festivo.

Art. 5.

Ai fini della attuazione della presente legge è autorizzata in aggiunta agli stanziamenti previsti nei capitoli 24 e 25 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1977, l'ulteriore spesa di L. 43.000.000.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione di L. 40.000.000 del cap 20 « Stipendi, retribuzioni, assegni fissi, contributi previdenziali, assistenziali, ecc. al personale in servizio » e di L. 3.000.000 del cap. 21 « Stipendi, retribuzioni, assegni fissi, contributi previdenziali, assistenziali, ecc. al personale in servizio presso i centri di formazione professionale » e con il corrispondente aumento di L. 40.000.000 del cap. 24 « Indennità di missione e rimborso spese di viaggio » e di lire 3.000.000 del cap. 25 « Indennità di missione e rimborso spese di viaggio al personale in servizio presso i centri di formazione professionale ».

Al maggior onere riguardante il personale in servizio presso gli uffici del consiglio regionale e dei comitati di controllo si farà fronte con gli stanziamenti già previsti in bilancio, che presentano la necessaria disponibilità.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 21 giugno 1977

CAROSSINO

TABELLA *A*

INDENNITA' DI MISSIONE

Qualifiche regionali	Importo lordo
Direttore	20.000
Dirigente di settore - dirigente di ufficio - funzionario	18.000
Collaboratore - coadiutore - agente tecnico - commesso - inserviente	16.000

TABELLA *B*

INDENNITA' LORDA PER MISSIONI INFERIORI A 24 ORE

Qualifica	Superiori a 10 ore	Dalle 4 alle 10 ore
Direttore	9.800	7.000
Dirigente di settore - dirigente d'ufficio - funzionario	8.400	6.000
Collaboratore - Coadiutore - agente tecnico - commesso - inserviente	8.000	5.500

LEGGE REGIONALE 21 giugno 1977, n. 26.

Modificazioni alla legge regionale recante modifiche alla legge regionale 13 marzo 1974, n. 11, riguardante norme provvisorie sulle indennità di missione e di trasferimento ai dipendenti regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 29 *giugno* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art 1.

La tabella *A* di cui alla legge regionale recante modifiche alla legge regionale 13 marzo 1974, n. 11, riguardante norme provvisorie sulle indennità di missione e di trasferimento ai dipendenti regionali è sostituita dalla tabella *A* allegata alla presente legge.

Art. 2.

L'art. 4 della legge regionale recante modifiche alla legge regionale 13 marzo 1974, n. 11, riguardante norme provvisorie sulle indennità di missione e di trasferimento ai dipendenti regionali è abrogato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 21 giugno 1977

CAROSSINO

TABELLA *A*

INDENNITA' DI MISSIONE

Qualifiche regionali	Importo lordo
Direttore	17.500
Dirigente di settore, dirigente di ufficio, funzionario	16.500
Collaboratore, coadiutore, agente tecnico, commesso, inserviente	15.500

(8389)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100772350)